



Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

LS

Legislazione Straniera

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVII n. 6 NOVEMBRE - DICEMBRE 2006

XV Legislatura

UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Paolo MASSA, consigliere (tel. 3765) Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta fin dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
MATRIMONIO.....	9
<i>Loi n. 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages.....</i>	9
Germania.....	11
FEDERALISMO / FINANZA REGIONALE	11
<i>Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP, “Einsetzung einer gemeinsamen Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen”, vom 14. Dezember 2006 – Mozione per l’istituzione di una Commissione congiunta per la modernizzazione dei rapporti finanziari tra Federazione e Länder</i>	11
Germania.....	13
GIUSTIZIA	13
<i>Gesetz zur Errichtung und zur Regelung der Aufgaben des Bundesamts für Justiz, vom 5. Dezember 2006 - Legge sull’istituzione e la regolamentazione delle funzioni dell’Ufficio federale della giustizia.....</i>	13
Germania.....	15
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.....	15
<i>Zweites Gesetz zur Modernisierung der Justiz (2. Justizmodernisierungsgesetz), vom 22. Dezember 2006 – Seconda legge sulla modernizzazione della giustizia</i>	15
Germania.....	17
TERRORISMO / BANCHE DI DATI	17
<i>Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Gemeinsame-Dateien-Gesetz), vom 22. Dezember 2006 - Legge per l’istituzione di banche dati comuni delle autorità di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza della Federazione e dei Länder.....</i>	17
Regno Unito.....	19
DELEGIFICAZIONE.....	19
<i>Legislative and Regulatory Reform Act 2006</i>	19

Spagna.....	21
CITTADINI NON RESIDENTI.....	21
<i>Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.....</i>	21
Spagna.....	22
GIUSTIZIA PENALE MINORILE.....	22
<i>Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.....</i>	22
Politiche economiche	25
Francia	27
CONSUMATORI - TUTELA	27
<i>Projet de loi en faveur des consommateurs</i>	27
Francia	29
ENERGIA.....	29
<i>Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie</i>	29
Germania.....	31
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	31
<i>Erstes Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, vom 7. November 2006 – Prima legge di modifica della legge sulle fonti rinnovabili di energia</i>	31
Regno Unito.....	33
DIRITTO PENALE / REATI ECONOMICI	33
<i>Fraud Act 2006.....</i>	33
Regno Unito.....	35
SOCIETÀ PER AZIONI	35
<i>Companies Act 2006.....</i>	35
Spagna.....	37
CONSUMATORI - TUTELA	37
<i>Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de consumidores y usuarios.....</i>	37
Spagna.....	39
EVASIONI FISCALI	39
<i>Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.....</i>	39

Spagna.....	41
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.....	41
<i>Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.....</i>	41
Politiche sociali.....	43
Francia	45
AZIENDE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.....	45
<i>Loi n. 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.</i>	45
Germania.....	47
FAMIGLIA - ASSISTENZA ECONOMICA	47
<i>Gesetz zur Einführung des Elterngeldes, vom 5. Dezember 2006 (BGBl, I, 2748) – Legge sull'introduzione dell'indennità di genitore.....</i>	47
Germania.....	48
INFRASTRUTTURE.....	48
<i>Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben, vom 9. Dezember 2006 – Legge sull'accelerazione dei procedimenti di pianificazione nei progetti di infrastrutture</i>	48
Regno Unito.....	50
ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.....	50
<i>Charities Act 2006</i>	50
Regno Unito.....	52
SCUOLE / ISTRUZIONE SECONDARIA.....	52
<i>Education and Inspections Act 2006.....</i>	52
Spagna.....	54
ASSISTENZA SOCIALE.....	54
<i>Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia</i>	54
Spagna.....	56
DOPING / SPORT – CONTROLLO SANITARIO.....	56
<i>Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.....</i>	56
Spagna.....	58
LAVORO / OCCUPAZIONE	58
<i>Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo</i>	58

Indice delle voci.....	61
------------------------	----

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre novembre-dicembre 2006.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale francese ed un documento approvato dal Bundestag tedesco.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

MATRIMONIO

Loi n. 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages (J.O. del 15 novembre 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500302L>

La legge in esame ha lo scopo di contrastare i matrimoni misti celebrati al solo fine di acquisizione della nazionalità francese o di immigrazione, fenomeno che ha assunto una rilevanza particolare negli ultimi anni, costituendo il primo motivo di immigrazione e il 50% delle concessioni della cittadinanza. Il provvedimento apporta delle modifiche al codice civile fondate su tre obiettivi essenziali: rafforzamento del controllo sui matrimoni celebrati in Francia; estensione dello stesso controllo ai matrimoni dei francesi all'estero; semplificazione e miglioramento delle procedure degli atti dello stato civile, relativi ai matrimoni.

Il primo capitolo della legge modifica l'articolo 63 del codice civile precisando l'ordine delle procedure che devono essere adempiute prima della celebrazione del matrimonio, viene pertanto stabilita la lista dei documenti che ciascuno dei futuri coniugi deve produrre all'ufficiale dello stato civile, tra i quali in particolare i documenti di identità sia degli sposi che dei testimoni. Riguardo alle audizioni dei futuri coniugi da parte dell'ufficiale di stato civile, considerate come momento privilegiato per assicurare la sincerità dell'intenzione matrimoniale, la nuova redazione del codice stabilisce che i minori siano ascoltati separatamente ed in assenza dei genitori o dei rappresentanti legali; che le audizioni possono essere delegate alle autorità consolari, qualora i coniugi risiedano in uno stato straniero. Se, dopo aver effettuato le audizioni, l'ufficiale di stato civile rilevi dei dubbi sull'effettiva volontà di contrarre matrimonio, è tenuto ad investire della questione il Procuratore della Repubblica prima della celebrazione del matrimonio.

Il II capitolo disciplina i matrimoni dei francesi all'estero, per i quali la precedente normativa non prevedeva alcun meccanismo di prevenzione per quelli irregolari, estendendo anche a questi le norme previste per quelli celebrati in Francia. In primo luogo viene stabilito che un francese, che desideri sposarsi presso un'autorità straniera, debba ottenere un certificato di capacità al matrimonio che attesti l'adempimento delle formalità richieste (ad esempio il rilascio di un certificato medico prenuziale, la produzione della copia integrale dell'atto di nascita). La mancanza del certificato dà luogo obbligatoriamente ad un'audizione e impedisce la trascrizione del matrimonio nello stato civile francese.

E' stata creata una procedura specifica di opposizione alla celebrazione del matrimonio di un cittadino francese in uno Stato estero e davanti ad un'autorità straniera. In caso di

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



dubbio sul consenso al matrimonio, l'autorità diplomatica o consolare è tenuta ad investire della questione il Procuratore della Repubblica che deciderà in merito. La legge, inoltre, stabilisce che, per produrre effetti nei confronti di terzi, l'atto di matrimonio di un francese presso uno Stato straniero deve essere trascritto nei registri dello stato civile francese e crea nuove possibilità di rifiuto della trascrizione in funzione della gravità delle irregolarità. In mancanza di trascrizione l'atto di matrimonio produce i suoi effetti civili solo nei riguardi dei coniugi stessi e dei loro figli.



Germania

Documento

FEDERALISMO / FINANZA REGIONALE

Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP, "Einsetzung einer gemeinsamen Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen", Drucksache 16/3885 vom 14. Dezember 2006 – Mozione per l'istituzione di una Commissione congiunta per la modernizzazione dei rapporti finanziari tra Federazione e Länder
(<http://dip.bundestag.de/btd/16/038/1603885.pdf>)

Nella seduta del 15 dicembre 2006 il *Bundestag* ha discusso e approvato una mozione, presentata dai gruppi parlamentari della Grande coalizione di governo (CDU/CSU e SPD) e da quello dei liberali, finalizzata all'istituzione di una Commissione bicamerale per affrontare la seconda fase della riforma federalista, quella cioè relativa alla disciplina dei rapporti di tipo finanziario tra lo Stato federale e i *Länder*. Gli aspetti finanziari erano stati infatti esclusi dalla riforma costituzionale entrata in vigore il 1° settembre 2006 e rinviati ad una successiva progettazione legislativa *ad hoc*. La mozione è stata approvata con un'amplessissima maggioranza, il voto contrario del gruppo parlamentare della Sinistra (*die Linke*) e l'astensione dei Verdi.

Sul modello della precedente commissione bicamerale istituita nel 2003 (*Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung*), anche la nuova commissione è composta da 16 deputati del *Bundestag* e 16 rappresentanti del *Bundesrat*, e altrettanti membri supplenti. Questi ultimi possono partecipare a tutte le sedute della Commissione e, in caso di assenza di un membro ordinario, hanno diritto di intervento e diritto di voto. Quattro tra i membri indicati dal *Bundestag* su proposta dei Gruppi parlamentari appartengono al Governo federale (il Ministro dell'interno, il Ministro della cancelleria, il Ministro delle finanze e il Ministro della giustizia). Il Governo di ciascun *Land* sceglie tra i propri rappresentanti in seno al *Bundesrat* un membro ordinario e un membro supplente da inviare alla Commissione.

In base a quanto previsto nella mozione, la presidenza della Commissione è esercitata congiuntamente da un membro di ciascuna delle due Camere, eletti all'interno della stessa Commissione. Sono stati scelti per il *Bundestag* il Presidente del Gruppo parlamentare SPD Peter Struck e per il *Bundesrat* il Presidente dei Ministri del Baden-Württemberg Günther Oettinger della CDU. Alle sedute della Commissione possono prendere parte in ogni momento, con diritto di parola ma non di voto, quattro deputati dei Parlamenti dei *Länder*. La mozione stabilisce inoltre che sia inclusa anche una rappresentanza adeguata dei comuni (punto 7 della mozione).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Ai fini procedurali, nell'ambito dei lavori della Commissione si applica il Regolamento del *Bundestag*. Nelle questioni di merito la Commissione decide a maggioranza di due terzi dei suoi componenti; nelle questioni di natura regolamentare e procedurale la decisione è presa con la maggioranza di due terzi dei membri presenti con possibilità di opposizione da parte della maggioranza dei rappresentanti del *Bundestag* o del *Bundesrat*. Il principale compito della Commissione, così come definito al punto 2 della mozione, consiste nell'elaborare proposte per la modernizzazione dei rapporti finanziari tra Stato federale e *Länder*, al fine di adattare tali rapporti alle mutate condizioni generali all'interno e all'esterno della Germania, in particolare per quanto riguarda la politica finalizzata alla crescita e all'occupazione. Le raccomandazioni della Commissione devono mirare al rafforzamento della responsabilità propria degli enti territoriali e della loro dotazione finanziaria in modo che questa risulti adeguata ai compiti che ad essi sono attribuiti.

Al testo della mozione è allegato un elenco dettagliato delle principali questioni che dovranno essere affrontate dalla Commissione nei prossimi mesi in vista di una riforma dei rapporti finanziari tra Federazione e *Länder*. Il primo tema riguarda, nell'ambito dell'economia di bilancio, da un lato la prevenzione delle crisi di bilancio (sistema di preallarme, introduzione di limiti all'indebitamento con modifica degli articoli 109 - gestione del *budget* della Federazione e dei *Länder* - e 115 della Legge fondamentale in materia di ricorso al credito, considerazione delle differenze strutturali tra i *Länder*), dall'altro il superamento delle crisi in atto con progetti di risanamento e di ampliamento dell'autonomia, tendendo in particolare considerazione le direttive del Tribunale costituzionale federale. La Commissione tratterà inoltre altre importanti tematiche come lo snellimento burocratico e l'aumento dell'efficienza mediante il decentramento di compiti nella pubblica amministrazione, l'introduzione di *standard* e sistemi connessi alla tecnologia dell'informazione e la semplificazione delle disposizioni normative che si estendono ai *Länder*.



Germania

Legge

GIUSTIZIA

Gesetz zur Errichtung und zur Regelung der Aufgaben des Bundesamts für Justiz, vom 5. Dezember 2006 (BGBl., I, S. 3171) - Legge sull'istituzione e la regolamentazione delle funzioni dell'Ufficio federale della giustizia

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s3171.pdf>

L'istituzione di una nuova suprema autorità federale (*Bundesoberbehörde*) nell'ambito delle competenze del Ministero federale della giustizia nasce dall'esigenza di svolgere in modo più proficuo una serie di attività che rientrano nella sfera della cooperazione giudiziaria internazionale. Sempre più spesso, infatti, gli accordi internazionali, nonché gli atti comunitari, impegnano gli Stati contraenti, o gli Stati membri nel caso dell'Unione europea, a nominare un apposito ufficio centrale o un punto di contatto nazionale ai fini dell'assistenza giudiziaria transfrontaliera. Le attività che in futuro saranno di competenza del nuovo Ufficio federale della giustizia (*Bundesamt für Justiz*) sono state finora svolte in parte dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione federale (*Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof*) e in parte dallo stesso Ministero federale della giustizia.

Il nuovo Ufficio avrà sede a Bonn e sarà posto alle dirette dipendenze del Ministero federale della giustizia. L'articolo 1 della legge enuncia esplicitamente lo scopo della nuova istituzione: la riorganizzazione dell'amministrazione federale della giustizia mediante la creazione di un'autorità di servizi a livello centrale.

Nell'elencare le funzioni e i diversi compiti affidati all'Ufficio federale della giustizia, la legge opera una distinzione tra i settori in cui si evidenzia un ruolo più attivo della nuova autorità e quelli in cui è invece previsto un ruolo di sostegno e di ausilio nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero federale della giustizia.

Il nuovo Ufficio adempie in primo luogo i compiti della Federazione relativi alla registrazione degli atti, all'assistenza giudiziaria internazionale, alla persecuzione e alla punizione dei reati e all'amministrazione generale della giustizia.

I compiti di sostegno al Ministero della giustizia riguardano l'espletamento delle attività connesse alla promulgazione e alla pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale federale (*Bundesgesetzblatt*) e nel Foglio federale degli annunci (*Bundesanzeiger*), nonché alla documentazione normativa informatizzata. La legge coinvolge inoltre il nuovo Ufficio anche nella ricerca in ambito giudiziario, in particolare quella criminologica, e più in generale nel settore della prevenzione del crimine.

segue



La cooperazione giuridica a livello europeo e internazionale, in cui si evidenzia maggiormente una funzione di rilievo dell'Ufficio, interessa in modo particolare il settore dell'assistenza giudiziaria in materia sia civile che penale. Nei compiti che concretamente saranno svolti dalla nuova autorità federale sono infatti comprese le procedure relative alle estradizioni e all'assistenza giudiziaria ad altri Paesi, così come le adozioni internazionali, la riscossione degli obblighi alimentari all'estero e le controversie internazionali in materia di affidamento dei minori.

Tra le principali mansioni affidate al nuovo Ufficio federale della giustizia riveste inoltre particolare importanza la gestione del Registro centrale federale (*Bundeszentralregister*), e del Registro centrale delle imprese (*Gewerbezentralregister*). Nel Registro centrale federale, che in precedenza rientrava nelle competenze del Procuratore generale presso la Corte di cassazione a Karlsruhe, sono memorizzate oltre 15 milioni di decisioni giudiziarie (soprattutto sentenze penali e decisioni in materia civile).

La concentrazione di tutti questi compiti in un'unica autorità federale si traduce in una maggiore trasparenza e sensibilità alle esigenze dei cittadini secondo gli obiettivi perseguiti dal Programma del Governo federale intitolato "Stato moderno - Amministrazione moderna" (*Moderner Staat - Moderne Verwaltung*), varato il 1° dicembre 1999 e riconfermato con una nuova decisione governativa il 16 giugno 2004. Il trasferimento di competenze specialistiche al nuovo Ufficio federale contribuirà inoltre a migliorare la collaborazione giudiziaria prevista da una serie di trattati e accordi internazionali, con particolare riguardo alla materia del diritto di famiglia.



Germania

Legge

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Zweites Gesetz zur Modernisierung der Justiz (2. Justizmodernisierungsgesetz), vom 22. Dezember 2006 (BGBl., I, S. 3416)
– ***Seconda legge sulla modernizzazione della giustizia***
(<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb1f/bgb1106s3416.pdf>)

La nuova legge sulla modernizzazione della giustizia, come già la precedente legge del 24 agosto 2004, contiene un'ampia gamma di misure che riguardano quasi tutti i settori della giustizia. Nel complesso vengono modificate 25 leggi federali al fine di migliorare la procedura giudiziaria soprattutto in termini di accessibilità e di risparmio dei costi.

Le modifiche introdotte nel codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung - ZPO*) mirano a rendere il processo civile più celere, più efficiente e meno soggetto ad abusi. Poiché spesso la richiesta di una perizia scritta da un esperto allunga notevolmente i tempi del procedimento, le nuove disposizioni di cui agli artt. 411 e 411a del codice di procedura civile prevedono che il tribunale fissi in linea di massima un termine di scadenza per la presentazione della perizia. Inoltre, anche il pubblico ministero, nell'ambito di un procedimento d'inchiesta, potrà utilizzare la perizia effettuata da un esperto nel processo civile. Nei confronti del perito nominato dal tribunale è esclusa la chiamata in causa su istanza delle parti.

Per quanto riguarda il procedimento d'ingiunzione (*Mahnverfahren*), gli avvocati dovranno trasmettere la domanda in forma elettronica, cioè meccanicamente leggibile. La firma manuale non è necessaria se si può garantire in altro modo che la domanda non è stata inoltrata senza la volontà dell'istante (art. 690, comma 3 del codice di procedura civile). Con tale disposizione il legislatore ha anche inteso contribuire ad una maggiore informatizzazione delle procedure giudiziarie.

Restando sempre nell'ambito del procedimento civile, la nuova legge amplia le possibilità di tutela giuridica in caso di violazione dei diritti umani. All'art. 580 del codice di procedura civile, che elenca i casi in cui può aver luogo la revocazione di un procedimento già concluso (*Restitutionsklage*), è stata aggiunta una disposizione (n. 8) che riproduce testualmente quella che rende possibile la revisione (*Wiederaufnahme*) di un processo penale in seguito ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che attesti una violazione della Convenzione europea dei diritti umani o di uno dei suoi Protocolli (n. 6 dell'art. 359 del codice di procedura penale).

Nella logica dello snellimento burocratico e della riduzione dei costi rientrano anche le misure che limitano i pagamenti in denaro contante presso i tribunali e le altre autorità giudiziarie.

segue



Un altro importante obiettivo perseguito dalla nuova legge sulla modernizzazione della giustizia consiste nel garantire la qualità della giurisprudenza mediante l'aggiornamento professionale (*Fortbildung*) dei magistrati. Alcune modifiche alla normativa vigente sullo stato giuridico dei giudici (art. 112a del *Deutsches Richtergesetz*) consentono anche ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso di diploma universitario in giurisprudenza, di accedere - previo superamento di un esame - al servizio giuridico preparatorio (*juristischer Vorbereitungsdienst*).

Per quanto concerne il diritto penale (*Strafrecht*), viene particolarmente rafforzata la tutela delle vittime di reati commessi sia da persone adulte che da giovani in età compresa tra 18 e 20 anni (*Heranwachsende*) e minorenni. Le nuove disposizioni attribuiscono priorità alla riparazione dei danni subiti dalla vittima rispetto alla pena pecuniaria che il condannato è obbligato a versare. Al miglioramento della posizione della vittima contribuiscono anche le modifiche introdotte nel diritto penale minorile: i tutori e i rappresentanti legali di vittime minorenni avranno in futuro il diritto di presenziare (*Anwesenheitsrecht*) all'udienza dibattimentale; viene inoltre prescritta la validità del diritto all'informazione e alla protezione delle vittime anche nei procedimenti intentati contro minorenni.

Sempre in campo penalistico si segnalano altre importanti innovazioni nel codice di procedura penale (*Strafprozessordnung - SPO*) che mirano a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, come ad esempio la possibilità di mantenere in custodia cautelare individui pericolosi e condannati in primo grado per violenza e stupro (art. 46, comma 3 del codice di procedura penale).

Al Procuratore generale federale (*Generalbundesanwalt*), infine, vengono attribuite ulteriori competenze nel caso di reati commessi in violazione della legge sul commercio estero (*Außenwirtschaftsgesetz*) e della legge sul controllo delle armi da guerra (*Kriegswaffenkontrollgesetz*). Si cerca così di reprimere in modo più efficace quei reati che, in particolare, recano grave danno alla sicurezza esterna dello Stato e alla considerazione del paese nel contesto internazionale.



Germania

Legge

TERRORISMO / BANCHE DI DATI

Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Gemeinsame-Dateien-Gesetz), vom 22. Dezember 2006 (BGBl., I, S. 3409) - Legge per l'istituzione di banche dati comuni delle autorità di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza della Federazione e dei Länder

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s3409.pdf>

Il 31 dicembre 2006 è entrata in vigore la legge che pone la base giuridica per l'istituzione di una banca dati centrale antiterrorismo (*Antiterrordatei - ATD*) e di altri analoghi progetti comuni tra forze di polizia e servizi di *intelligence*. Lo scopo del provvedimento è infatti quello di sostenere e rafforzare la collaborazione tra le autorità responsabili della sicurezza, a tutti i livelli, migliorando lo scambio di informazioni per poter fronteggiare in modo più efficace la crescente minaccia del terrorismo internazionale. Nella nuova banca dati centrale sarà possibile rintracciare molto più rapidamente le informazioni, presenti negli archivi della polizia e dei servizi segreti, relative a persone che sono in qualche modo in contatto con gli ambienti vicini al terrorismo internazionale e a movimenti estremistici.

L'*Antiterrordatei* è ubicata presso l'Ufficio federale anticrimine (*Bundeskriminalamt*). Ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva, lo stesso Ufficio federale anticrimine, la Direzione della polizia federale, gli Uffici regionali di polizia criminale, le autorità di tutela costituzionale della Federazione e dei *Länder*, il controspionaggio militare, i servizi di informazione e l'Ufficio doganale anticrimine hanno accesso sia alla lettura che alla scrittura dei dati. In casi particolari e nel rispetto di determinate condizioni l'accesso alla banca dati può essere concesso anche alla polizia penitenziaria dei *Länder*. Nell'ambito delle autorità citate l'accesso è riservato esclusivamente alle persone autorizzate e impegnate nella lotta contro il terrorismo (art. 5, comma 3).

In base a quanto previsto dall'art. 2 della legge, i dati che le autorità sopra indicate sono obbligate ad inserire nell'*Antiterrordatei* riguardano: membri o sostenitori di associazioni terroristiche; presunti membri o sostenitori di un gruppo che sovvenziona un'associazione terroristica; estremisti inclini alla violenza (tra questi rientrano anche singoli terroristi e i c.d. predicatori d'odio) e tutte le persone che sono in contatto con loro. Il presupposto per immagazzinare nell'*Antiterrordatei* informazioni relative a questi individui è che le rispettive autorità competenti dispongano già di questi dati e che siano autorizzate ad inserirli anche nei loro archivi. La nuova legge, infatti, non introduce nuove competenze in merito alla rilevazione dei dati. Vengono inoltre registrate informazioni relative ad

segue



associazioni, gruppi, fondazioni, imprese, beni, coordinate bancarie, recapiti domiciliari, collegamenti nell'ambito delle telecomunicazioni, apparecchi di trasmissione, pagine internet e indirizzi di posta elettronica, che in qualche modo facciano supporre una correlazione con sospetti terroristi.

Per quanto concerne la tipologia dei dati da immagazzinare, la legge distingue tra dati fondamentali (*Grunddaten*) e dati fondamentali "allargati" (*erweiterte Grunddaten*). La differenza tra queste due categorie (alla prima appartengono principalmente i dati anagrafici e i connotati identificativi, mentre la seconda categoria comprende una lunga serie di informazioni più dettagliate che hanno a che fare con il settore delle telecomunicazioni, quello bancario, la confessione religiosa, la capacità di pilotare un aereo, ecc.) riguarda, da una parte, l'obbligo di inserimento che per i dati fondamentali è ineludibile; per quelli "allargati" si può invece, in casi eccezionali, prescindere dalla loro registrazione totale o parziale (c.d. memorizzazione limitata o nascosta, "*beschränkte und verdeckte Speicherung*" di cui all'art. 4, comma 1 della legge) per ragioni di segretezza. Dall'altra parte, la differenza influisce anche sull'accesso: i dati fondamentali sono sempre visibili, mentre quelli "allargati" possono essere consultati soltanto previa richiesta all'autorità incaricata della loro registrazione. In casi di estrema urgenza, in cui sussiste un reale pericolo per la vita, la salute o la libertà di una persona o per beni di notevole valore e la conoscenza di determinate informazioni appare indispensabile per adottare provvedimenti immediati volti ad impedire attacchi terroristici, non è necessario il preventivo consenso dell'autorità che ha archiviato i dati fondamentali "allargati" richiesti.

La legge contiene inoltre una serie di disposizioni che garantiscono la segretezza e la riservatezza delle informazioni: ogni accesso alla banca dati antiterrorismo viene interamente protocollato. Il Garante federale per protezione dei dati e la libertà dell'informazione (*Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*) e le altre autorità per la tutela della *privacy* a livello regionale possono sempre effettuare controlli *ad hoc*, come previsto dall'art. 10, comma 1.

Oltre all'istituzione dell'*Antiterrordatei*, la nuova legge prevede anche la possibilità di creare progetti di archivi comuni (*Projektdateien*) a tempo determinato, al fine di promuovere una maggiore cooperazione tra polizia e servizi di sicurezza. Sono state quindi introdotte nuove disposizioni *ad hoc* nella normativa vigente (art. 22a della Legge federale sulla tutela costituzionale, l'art. 9a della Legge sui servizi di informazione federali e l'art. 9a della Legge sull'Ufficio federale anticrimine, tutti di analogo contenuto). La normale scadenza di due anni prevista per questo tipo di progetti è prorogabile due volte e ciascuna per un anno. La collaborazione tra i servizi impegnati nella tutela della sicurezza si realizza in particolare nell'istituzione di progetti di analisi e di gruppi di lavoro nell'ambito del Centro comune per la difesa contro il terrorismo (*Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum – GTAZ*) che opera a Berlino dal 14 dicembre 2004.

La legge istitutiva della banca dati antiterrorismo resterà in vigore per undici anni, fino al 30 dicembre 2017, ma dopo i primi cinque anni di applicazione è prevista una valutazione effettuata anche con l'ausilio di un esperto scelto d'intesa con il *Bundestag*.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è stato calcolato che per il primo anno la banca dati comporterà, a carico della Federazione e dei *Länder*, una spesa complessiva di 15,3 milioni di euro e successivamente una spesa annuale di circa 6,4 milioni di euro.



Regno Unito

Legge

DELEGIFICAZIONE

Legislative and Regulatory Reform Act 2006

(Legge promulgata l'8 novembre 2006)

<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060051.htm>

A partire dai primi anni del decennio scorso il legislatore britannico ha adottato molteplici iniziative per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dal diritto interno e comunitario e ritenuti di freno all'innovazione e alla produttività delle attività economiche. Tra le misure dirette ad alleviare il cosiddetto *regulatory burden* gravante sulle imprese sono da richiamare, soprattutto, l'introduzione del *Regulatory Impact Assessment*, ossia la preliminare valutazione di impatto delle regolamentazioni emanate da ciascun Dipartimento governativo, e l'istituzione in seno al *Cabinet Office*, nel 1997, di un comitato consultivo - denominato *Better Regulation Task Force* - incaricato di vigilare sulla qualità della normazione secondaria e degli atti di recepimento del diritto comunitario.

Un'organica sistemazione degli strumenti normativi per le delegificazione è stata perseguita, nel 2001, con il *Regulatory Reform Act* (con scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2001, p. 46 ss.); mentre, più di recente, il ruolo rivestito dal comitato anzidetto ne ha suggerito la trasformazione a partire dal 2006 nella *Better Regulation Commission*, competente a rivolgere pareri e raccomandazioni ai Dipartimenti governativi affinché gli atti normativi da questi emanati siano conformi ai basilari principi di "buona regolazione". Principi i quali, giova ricordare, comportano che i testi normativi di fonte governativa – come prescritto dalla legge del 2001 – siano proporzionati al fine perseguito (*proportional*), adeguatamente motivati (*accountable*), dotati di effettività (*consistent*), trasparenti (*transparent*) e finalizzati allo scopo (*targeted*).

A quattro anni dall'entrata in vigore del *Regulatory Reform Act*, la *Better Regulation Task Force* ha effettuato, nel 2005, un primo bilancio della sua applicazione in un rapporto al Primo Ministro (dal titolo «*Less is More: Reducing Burdens, Improving Outcomes*»); la valutazione dei costi economici dipendenti dalla qualità della regolazione è stata oggetto, d'altra parte, di un'indagine promossa dal Dipartimento del Tesoro le cui conclusioni sono state egualmente rese pubbliche (con il documento diffuso lo stesso anno ed intitolato «*Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement*», noto anche come «*Hampton Report* » dal nome del suo estensore).

Il rapporto della *Task Force* (ora *Commission*) si segnala, in particolare, per l'espressa raccomandazione rivolta al Governo di prendere a modello il sistema adottato in Olanda per le ulteriori misure di delegificazione e di semplificazione amministrativa da introdurre nel Regno Unito. Le caratteristiche salienti del modello olandese sono esposte nello stesso documento ed individuate, tra l'altro, nella previa misurazione, da parte di ciascun

segue



dipartimento governativo e secondo criteri prestabiliti ed uniformi, delle ricadute economiche prodotte dagli interventi regolativi (anche di derivazione comunitaria); nella riduzione degli oneri di natura amministrativa secondo scadenze programmate (il Governo olandese si è prefissato l'obiettivo di una graduale riduzione nella misura approssimativa del 25% ogni quattro anni); nell'istituzione di un organismo indipendente di controllo, al cui vaglio passino i testi normativi elaborati dai dipartimenti governativi corredati della relativa valutazione d'impatto affinché ne sia verificata la congruenza (sull'esempio dell'*Actal* olandese, che svolge il suo scrutinio sui disegni di legge prima della loro trasmissione al Consiglio dei Ministri e al Parlamento e formula su di essi opinioni motivate), e che vigili sull'attuazione dei programmi di delegificazione, come tali finalizzati, a seconda dei casi, all'abrogazione, al consolidamento e alla razionalizzazione di norme; nel conferimento al Ministro delle Finanze, coadiuvato da una struttura governativa interdipartimentale, della particolare responsabilità di conseguire i prestabiliti obiettivi generali di riduzione degli oneri regolativi e di riferire al Parlamento con rapporti semestrali.

L'impostazione accolta nel rapporto della *Task Force* fa, in sostanza, perno sul necessario equilibrio tra l'adozione di nuove regole e la semplificazione di quelle già esistenti, optando per la modificazione della legge del 2001, al fine di ampliare la portata degli strumenti di delegificazione ivi previsti.

La legge in rassegna dà seguito, dunque, a tali orientamenti mediante l'introduzione di potestà normative di rango secondario e la disciplina dei requisiti sostanziali e procedurali del loro esercizio. E' conferito ai Ministri, in particolare, il potere di adottare provvedimenti (nella forma di *regulatory reform orders*) per rimuovere o ridurre gli oneri ai quali siano sottoposti i privati per effetto, anche indiretto, di previsione legislative (art. 1); intendendosi per onere (*burden*) sia i costi finanziari, ovvero i costi determinati dall'ottemperanza (*compliance*) a regole poste dalla legge o dalla stessa comprensione di esse, ove ciò richieda uno sforzo sproporzionato; sia gli adempimenti amministrativi, pur non immediatamente produttivi di costi finanziari; sia gli ostacoli all'efficienza, alla produttività e alle opportunità di guadagno; sia e sanzioni, anche penali, incidenti sullo svolgimento di qualsivoglia legittima attività. A tale scopo la legge abilita le autorità ministeriali anche ad assumere, se del caso, provvedimenti con i quali l'obiettivo di ridurre gli oneri posti su un soggetto sia perseguito mediante la previsione o l'incremento di oneri analoghi per soggetti e fattispecie diversi; di modo che, ad esempio, la depenalizzazione di un reato può accompagnarsi ad un aumento del massimo edittale dell'ammenda prevista in sostituzione.

Tali *orders*, inoltre, possono essere finalizzati (art. 2 della legge) a promuovere i già richiamati principi di *good regulation*, eventualmente attraverso la modifica della stessa disciplina delle funzioni regolatrici svolte da organismi pubblici. Requisito generale e necessario affinché questo *order-making power* possa essere correttamente esercitato è il ricorrere di sei condizioni, individuate dalla legge (art. 3): che non sia possibile una soluzione non legislativa (segnatamente, un codice di condotta) per regolare la materia oggetto delle misure adottande; che i loro effetti siano proporzionati agli obiettivi sostanziali; che sia assicurato il bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello del soggetto la cui sfera ne viene incisa; che non ne risulti indebolita la tutela di diritti fondamentali; che siano fatte salve le legittime aspettative dei privati riguardo all'esercizio dei loro diritti e libertà; che l'emanazione di tali provvedimenti non abbia rilevanza al livello costituzionale.



Spagna

Legge

CITTADINI NON RESIDENTI

Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior (BOE núm. 299)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44156-44166.pdf>

La legge ha l'obiettivo di garantire agli spagnoli residenti all'estero, ed ai loro discendenti, l'esercizio dei diritti e dei doveri costituzionali in condizioni di parità con i cittadini residenti nel territorio dello Stato, attuando il disposto dell'articolo 14 della Costituzione del 1978 che stabilisce l'eguaglianza degli spagnoli di fronte alla legge.

Il Titolo preliminare del provvedimento determina l'oggetto e le finalità dello Statuto, individuando le linee di base dell'azione dello Stato volte alla protezione dei residenti all'estero e stabilendo l'ambito di cooperazione con le Comunità autonome.

Il Titolo I si compone di tre capitoli: il primo è dedicato ai diritti di partecipazione ed in particolare riconosce il diritto di voto attivo e passivo ed il diritto di associazione, in tal modo lo Stato centrale intende promuovere forme di associazionismo costruttivo. Sempre in tale ottica, è prevista la creazione di un registro delle associazioni, operanti all'estero, che siano rispettose dei principi fondamentali e delle libertà contemplate nella Costituzione. Il secondo capitolo riguarda i diritti sociali ponendo un particolare accento sul diritto alla salute che costituisce un obiettivo prioritario dell'azione dello Stato all'estero. In materia di sicurezza sociale la legge in esame ha introdotto le prestazioni per motivi di necessità che comprendono le pensioni assistenziali per anzianità e l'assistenza sanitaria. Altre disposizioni di questo capitolo prevedono forme di tutela dell'occupazione delle fasce più vulnerabili (in particolare giovani e donne), da realizzare attraverso attività di formazione, orientamento e informazione. Il terzo capitolo, relativo al diritto all'educazione, prevede il riconoscimento di titoli di studio rilasciati all'estero e la promozione della cultura spagnola con l'obiettivo di mantenere vivi i vincoli con la madre patria degli spagnoli residenti all'estero e specialmente di quelli che intendono tornare nel territorio dello Stato.

Il Titolo II definisce le azioni tese a favorire il ritorno in patria degli spagnoli all'estero prevedendo l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, dell' "*Oficina Española del Retorno*" con la missione di facilitare, orientare e consigliare le persone che intendano ritornare in Spagna, in modo particolare per ciò che riguarda il loro inserimento sociale e nel mondo del lavoro.

Nel Titolo III vengono definiti i meccanismi e gli strumenti di cooperazione e coordinamento tra le amministrazioni pubbliche competenti nella materia per garantire l'attuazione degli obiettivi posti dal provvedimento.



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Spagna

Legge

GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE núm. 290)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/05/pdfs/A42700-42712.pdf>

La legge in esame costituisce il risultato della valutazione sull'applicazione della precedente legge organica relativa alla responsabilità penale dei minori del 2000, a cinque anni dalla sua approvazione. L'applicazione della norma è stata giudicata positivamente nel suo complesso, ma la valutazione ha posto in evidenza alcune disfunzioni che il legislatore ha ritenuto opportuno correggere con la presente riforma, in considerazione dell'aumento considerevole della delinquenza giovanile e dell'allarme sociale che questo comporta.

La riforma tende a realizzare una maggiore proporzionalità tra la risposta sanzionatoria e la gravità dei reati commessi da minori, pur nel rispetto del principio della tutela dell'interesse superiore del minore.

In primo luogo sono stati ampliati i casi in cui si possono imporre pene detentive, aggiungendo a quelli previsti dalla precedente normativa i reati commessi in gruppo e la partecipazione a bande o organizzazioni criminali.

In secondo luogo la legge adegua la durata della pena detentiva all'entità del reato e all'età del colpevole, sopprimendo, in particolare, l'applicazione delle norme sulla responsabilità penale dei minori a chi abbia un'età compresa tra i diciotto e i ventuno anni.

In analogia con le norme contenute nel codice penale, la legge stabilisce la proibizione, per il minore colpevole di reato, di avere qualsiasi contatto con la vittima o i suoi familiari e con altre persone indicate dal giudice.

E' data facoltà al giudice di disporre la prosecuzione della pena detentiva in un penitenziario, qualora il minore compia i diciotto anni durante il periodo di esecuzione della pena e la sua condotta non risponda all'obiettivo fissato nella sentenza di condanna.

Per quanto riguarda le misure cautelari, la riforma le rende applicabili nel caso in cui vi sia il rischio che il reo possa attentare ai beni giuridici della vittima. E' stata introdotta anche una nuova misura cautelare consistente nell'allontanamento della vittima o della sua famiglia o di altre persone determinate dal giudice. E' stata inoltre innalzata da tre a sei mesi, rinnovabile per altri tre mesi, la durata della misura detentiva a titolo cautelare. La legge modifica il regime di imposizione ed esecuzione delle pene attribuendo ampie facoltà al giudice nell'individuare le misure sanzionatorie più adeguate.

segue



La riforma ha anche l'obiettivo di garantire una maggiore tutela ai minori vittime di reati sessuali, a tale riguardo dispone che siano evitati confronti diretti tra vittima e reo nell'acquisizione delle prove.

Politiche economiche



Francia

Progetto di legge

CONSUMATORI - TUTELA

Projet de loi en faveur des consommateurs
(Progetto di legge presentato all'Assemblea Nazionale l'8 novembre 2006)
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3430.asp>

Il progetto di legge presentato dal Governo ha l'obiettivo di adattare il Codice del Consumo (*Code de la Consommation*) alle nuove forme di consumo. Si tratta in particolare di rafforzare l'informazione dei consumatori e gli strumenti di cui dispongono per far valere i loro diritti.

Il progetto di legge comporta anche misure concrete relative alle principali preoccupazioni dei consumatori, che contribuiranno a riequilibrare le relazioni tra i clienti e i fornitori e a rafforzare la fiducia tra le due parti. Si tratta di misure a difesa del potere di acquisto dei consumatori, priorità dell'attuale governo francese.

Il progetto di legge prevede che l'informazione e la protezione del consumatore siano rafforzati grazie al divieto generale di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

Le nuove disposizioni rafforzano i diritti dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche permettendo un più rapido rimborso delle somme pagate in anticipo da clienti, togliendo gli ostacoli alla risoluzione dei contratti e imponendo la gratuità del tempo di attesa subito in caso di appello ai servizi di assistenza dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

La nuova legge modernizza il regime dei saldi e fissa le date relative in modo uniforme su tutto il territorio (i saldi d'inverno inizieranno il secondo mercoledì di gennaio e i saldi estivi l'ultimo mercoledì di giugno). Una possibilità di adattamento è prevista per tener conto, in particolare, di circostanze locali. Il progetto prevede inoltre l'introduzione di un regime particolare per la vendita dei prodotti di fine serie applicabile tutto l'anno.

Il progetto rafforza i poteri degli agenti della direzione generale del consumo e della lotta alle frodi in materia di protezione dei consumatori, soprattutto nei settori immobiliare, delle vendite di viaggi turistici e del commercio elettronico.

Un meccanismo di agevolazioni fiscali è previsto per i versamenti fatti dai privati a favore delle associazioni a tutela dei consumatori.

Nel campo dei servizi finanziari, il progetto prevede l'estensione del campo della mediazione bancaria a tutte le operazioni, comprese le operazioni di credito.

Le norme proposte modernizzano inoltre la regolamentazione relativa alle condizioni della commercializzazione dei prodotti finanziari: i ruoli del produttore e del distributore nella definizione del contenuto dei documenti pubblicitari sono precisati.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA n/anno

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Le reti di distribuzione disporranno di codici di buona condotta omologati dei quali le autorità di controllo assicureranno l'attuazione.

Il progetto di legge migliora anche i diritti dei titolari dei contratti di assicurazione sulla vita, in particolare attraverso una maggiore chiarezza delle regole applicabili per l'accettazione del beneficio del contratto e attraverso la riduzione dei periodi di attesa necessari per i versamenti ai beneficiari dei capitali maturati in caso di decesso.

Le disposizioni della legge proposta prevedono un nuovo tipo di azione giudiziaria, l'azione di gruppo, che permetterà di assicurare riparazione al pregiudizio materiale subito collettivamente dai consumatori a seguito del non rispetto da parte di un professionista delle sue obbligazioni contrattuali. L'azione è aperta alle associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale per controversie riguardanti danni di un ammontare inferiore ad un tetto massimo che verrà fissato con un decreto apposito.



Francia

Legge

ENERGIA

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (J.O. dell'8 dicembre 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0600090L>

Il provvedimento in esame riordina in Francia il settore dell'energia ed ha l'obiettivo di rispondere con efficacia alle principali sfide che il settore presenta a livello internazionale: l'aumento dei prezzi del petrolio, i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas in Europa e il movimento accelerato di consolidamento degli attori europei che operano nel campo dell'energia.

La legge permette l'attuazione del progetto industriale di fusione proposto dalle imprese *Gaz de France* e *Suez*. *Gaz de France*, operatore rinomato e importante in Francia, rimane ancora un operatore di media dimensione di fronte ai colossi dell'energia che si stanno costituendo a livello mondiale, pertanto la fusione tra le due imprese consentirà di creare un polo francese competitivo anche al di fuori dei confini nazionali.

La nuova legge porterà, senza la cessione di alcun titolo, ad una diminuzione automatica della partecipazione dello Stato nelle imprese del settore.

Tuttavia al fine di assicurare gli interessi strategici della nazione, in particolare la continuità del servizio pubblico, lo Stato sarà titolare di specifici diritti e potrà disporre di una partecipazione ad almeno un terzo del capitale di nuova costituzione, corrispondente alla cosiddetta "minoranza di blocco", vale a dire di "golden shares" che conferiscono allo Stato, a tempo indeterminato, il diritto di opporsi alle decisioni dell'impresa o delle sue filiali in contrasto con gli obiettivi di continuità e sicurezza degli approvvigionamenti di energia. Infine, alcuni commissari del Governo potranno essere nominati dallo Stato nel nuovo gruppo e nelle sue filiali, in particolare in quelle operanti in settori regolamentati.

I compiti di servizio pubblico imposti attualmente a *Gaz de France* continueranno ad essere imposti al nuovo operatore, che risulterà dalla fusione e lo Stato conserverà le sue prerogative in materia di definizione dei compiti di servizio pubblico e di controllo sulla loro corretta esecuzione.

Le nuove disposizioni normative permettono, inoltre, il recepimento completo delle direttive comunitarie volte ad assicurare l'apertura completa dei mercati dell'energia per il 1° luglio 2007, in modo da consentire ai consumatori di scegliere liberamente i fornitori di gas e di elettricità.

La legge prevede comunque la possibilità, per coloro che lo desiderano, di continuare a

segue





beneficiare delle tariffe regolamentate dell'elettricità e del gas e stabilisce la creazione di una tariffa specifica per la vendita del gas a beneficio dei più bisognosi, sul modello della tariffa di prima necessità già esistente per l'elettricità.

Le nuove disposizioni migliorano la protezione e l'informazione dei consumatori di energia per permettere lo sviluppo di offerte commerciali in un quadro di trasparenza e di sicurezza per tutti. Inoltre, sempre in funzione di un rafforzamento della tutela degli utenti, i fornitori di elettricità e di gas saranno obbligati a istituire mediatori incaricati di individuare soluzioni in presenza di controversie con i consumatori.

In conformità alle direttive europee, la nuova legge opera la separazione giuridica tra i gestori delle reti di distribuzione di elettricità e quelli del gas. Ciò comporterà la cosiddetta "messa in libertà" di circa 100.000 clienti anche se, nel caso di EDF e di *Gaz de France*, tale separazione non metterà direttamente in questione l'esistenza di un servizio comune a questi due gruppi.



Germania

Legge

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Erstes Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, vom 7. November 2006 (BGBl Teil I, S. 2550) – Prima legge di modifica della legge sulle fonti rinnovabili di energia

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl106s2550.pdf>

Con questa legge si introducono le prime sostanziali modifiche alla previgente legge federale del 21 luglio 2004 (*Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, Vom 21.7.2004 (BGBl. I S. 1918)*) di disciplina generale dell'incentivazione alla produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.

Questa legge in particolare aveva recepito nell'ordinamento tedesco la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Al riguardo, l'obiettivo precipuo del Governo federale era quello di aumentare nel mercato nazionale almeno del 20% entro il 2020 la quota di consumo di energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili.

Le modifiche riguardano in particolare la riduzione dei costi connessi agli obblighi di legge connessi all'utilizzazione di energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili, ad aumentare la trasparenza nella fatturazione a tutela dei consumatori e ad attribuire all'Autorità federale per le reti (*Bundesnetzagentur*) ulteriori funzioni di vigilanza sulla distribuzione a livello federale dell'energia prodotta e dei relativi oneri economici.

In particolare la legge del 2004 poneva a carico delle imprese che distribuiscono energia elettrica all'utente finale (*Elektrizitätsversorgungsunternehmen, § 14, (3), EEG*) l'obbligo di prevedere, nell'ambito dell'ammontare complessivo di energia elettrica da esse acquisita, anche una quota prodotta attraverso fonti rinnovabili. L'entità di tale quota doveva essere determinata in base al rapporto fra ammontare complessivo dell'energia acquistata ed ammontare complessivo di quella distribuita all'utente finale.

In ragione dell'incidenza sui costi di produzione che l'utilizzazione di energia elettrica da fonti alternative comporta per l'utente finale, la legge prevedeva anche una speciale disciplina derogatoria (*Besondere Ausgleichregelung, § 16 EEG*) per le imprese di distribuzione che fossero anche imprese produttive ad alta utilizzazione di energia elettrica (*energy intensive enterprises*) e per le compagnie di trasporto ferroviario.

A favore di queste ultime, la nuova legge di modifica limita allo 0,05% per Kwh l'incidenza sul costo di acquisto della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili. Nelle previsioni del Governo questa misura dovrebbe comportare per circa 330 imprese un risparmio complessivo da 100 a 400 milioni di euro

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



all'anno.

Nel testo della legge del 2004 viene inoltre inserito un ulteriore articolo (19a) concernente la ridefinizione delle funzioni di vigilanza dell'agenzia federale per le reti sulla equa ripartizione a livello federale dell'energia elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili e dei relativi oneri economici. Per le contravvenzioni eventualmente rilevate, il successivo articolo 19b prevede la sanzione pecuniaria fino a centomila Euro.



Regno Unito

Legge

DIRITTO PENALE / REATI ECONOMICI

Fraud Act 2006

(Legge promulgata l'8 novembre 2006)

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2006/ukpga_20060035_en.pdf

La presente legge riforma la legislazione penale sulle frodi e costituisce il risultato di un dibattito avviato con il *Law Commission's Report on Fraud* del 2002 (consultabile all'indirizzo Internet <http://www.lawcom.gov.uk/docs/lc276.pdf>) e proseguito con le consultazioni avviate dal governo con il Libro bianco sulla *Fraud Law Reform* del 2004, (i cui risultati possono essere consultati nel sito Internet dell'*Home Office*, all'indirizzo <http://www.homeoffice.gov.uk/documents/cons-fraud-law-reform/>).

La nuova legislazione ha l'obiettivo di perseguire la condotta di coloro che commettono "frauds" e che vengano colti in flagrante, piuttosto che guardare alle conseguenze delle loro attività fraudolente.

La legge istituisce (*section 1*) un nuovo reato generale di *fraud* e ne distingue tre tipologie:

- frode per falsa rappresentazione,
- frode per omissione di informazioni,
- frode per abuso di posizione.

La frode per falsa rappresentazione (*section 2*) deve essere compiuta con consapevolezza e allo scopo di ricavarne un guadagno o di causare una perdita o un rischio di perdita ad un'altra persona; non è necessario che il guadagno o la perdita si materializzino concretamente. Le definizioni di "guadagno" o di "perdita" (*section 5*) limitano il significato dei due termini a guadagno o perdita di denaro o altra proprietà (intesa come ogni forma di proprietà, compresa la proprietà intellettuale).

Per "falsa rappresentazione" si intende una rappresentazione di fatto o di diritto "falsa" in quanto non vera o fuorviante compiuta da persona consapevole.

La rappresentazione può essere esplicita o implicita e consistere in parole espresse (oralmente, per iscritto, via e-mail o altro) o in altri comportamenti significativi; non c'è limite al modo in cui la rappresentazione può essere espressa.

La frode per omissione di informazioni (*section 3*) sussiste nel caso in cui il soggetto sia legalmente obbligato a dare un'informazione completa. L'obbligo legale d'informazione può riguardare obblighi provenienti da contratti orali o scritti. (per esempio la mancanza di un legale nel mettere a parte il proprio cliente di un'informazione vitale per le sue relazioni di lavoro o, dall'altra parte, una persona che manchi deliberatamente di informare il suo assicuratore delle condizioni del suo cuore al momento di concludere un

segue



contratto di assicurazione sulla vita).

La frode per abuso di posizione (*section 4*) è invece commessa da un soggetto che si trovi in una posizione di privilegio, in virtù della quale dovrebbe salvaguardare gli interessi finanziari altrui e non agire contro di essi. Il termine di “abuso” copre un largo ambito di comportamenti. Il reato può essere commesso attraverso comportamenti omissivi o azioni positive (per esempio un dipendente che manchi di cogliere l’opportunità di concludere un importante contratto, permettendone l’aggiudicazione ad una società rivale al posto della società per la quale lavora oppure un dipendente di una società di software che usi la sua posizione per “clonare” prodotti di software con l’intenzione di venderne le copie).

La legge detta inoltre disposizioni finalizzate a colpire i nuovi crimini commessi attraverso l’*Information Technology* e istituisce, in tal senso, nuove fattispecie di reato riguardanti:

- le attività volte a ottenere in modo illegale servizi per i quali è richiesto un pagamento, con l’intento di evitarlo (ad esempio l’attività volta ad accedere gratuitamente a dati o software resi disponibili su Internet a condizione del pagamento dei diritti di accesso a tali servizi);
- il possesso, creazione e messa a disposizione di articoli materiali (*articles*) destinati ad uso fraudolento. Il termine “articolo” comprende anche programmi di software o dati ottenuti in forma elettronica (ad esempio un programma di computer in grado di generare numeri di carte di credito).

Il testo contiene anche un nuovo reato di “commercio fraudolento” applicabile agli operatori commerciali che non siano riuniti in società (*no corporate*).

Questo reato è equivalente ai reati previsti dal *Companies Act* e applicabili alle società e agli altri organismi *corporate*.

La legge abroga infine i reati di truffa previsti nel *Theft Act* del 1968.



Regno Unito

Legge

SOCIETÀ PER AZIONI

Companies Act 2006

(Legge promulgata l'8 novembre 2006)

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2006/ukpga_20060046_en.pdf

Il Regno Unito è stato uno dei primi paesi a fissare regole per le attività delle società, disegnando il quadro giuridico-legale secondo il quale le società operano e all'interno del quale vengono attualmente condotti gli affari. Di fronte all'evoluzione continua del mondo societario, il quadro legale si è gradualmente evoluto dall'attenzione per gli aspetti generali relativi alle società alla regolamentazione delle operazioni di dimensioni più ristrette e riguardanti i singoli azionisti privati.

La legge è il risultato di un lungo lavoro di studio sulla revisione delle norme societarie iniziato nel 1998 e culminato nei due libri bianchi "Modernizing Company Law" (luglio 2002) e "Company Law Reform" (marzo 2005). Il testo riforma quasi tutte le disposizioni del *Companies Act* del 1985 e delle sue successive modifiche (*Companies Act 1989* e *Companies Audit, Investigations and Community Enterprise Act 2004*).

La legge si articola in quarantasette parti riguardanti in particolare:

- la definizione di una società, la sua formazione e la tipologia di società riconosciute (parti 1-7);
- i membri (azionisti) e i dirigenti di una società (parti 8-12);
- le procedure decisionali (parti 13-14);
- le garanzie per assicurare la responsabilità dei dirigenti (parti 15-16);
- l'aumento di capitale, il mantenimento del capitale, i ricavi annuali e le spese delle società (parti 17-25);
- le ricostruzioni di società, le fusioni e le acquisizioni (parti 26-28);
- il quadro regolamentare, applicabilità alle società che non rientrano sotto il *Companies Act* (parti 40-42);
- la ragione sociale e i sindaci (parti 40-42);
- gli obblighi di trasparenza (parte 43);
- disposizioni varie, supplementari e finali (parti 44-47).

Tra le principali modifiche introdotte si segnalano:

- la codificazione dei compiti degli amministratori, compreso il compito di promuovere il buon andamento della società;
- la promozione di una maggiore attenzione da parte degli azionisti e di una cultura a lungo termine degli investimenti attraverso il rafforzamento del potere dei procuratori e l'emancipazione degli investitori indiretti;

segue





- la semplificazione e la *deregulation* delle richieste legali per formare società private, attraverso misure quali la semplificazione delle disposizioni per il mantenimento del capitale e l'abolizione del divieto di assistenza finanziaria per le società private che acquistano proprie azioni;
 - l'estensione del diritto di azione legale degli azionisti nei confronti degli amministratori per negligenza e per altre mancanze, nonché i diritti di presentare reclami conseguenti nell'interesse della società in determinate circostanze;
 - la previsione di una nuova figura di reato riguardante il rilascio di informazioni fuorvianti, false o ingannevoli nelle relazioni di certificazione contabile;
 - l'introduzione di misure che permettono alle società di limitare la responsabilità dei loro sindaci;
 - la semplificazione delle procedure di creazione di una società comprendente l'abolizione della richiesta di capitale azionario autorizzato;
 - la facilitazione di comunicazioni elettroniche;
 - una maggiore facilitazione per l'aggiornamento del diritto societario per il futuro.
- Per quanto riguarda le società private i benefici derivanti dalle nuove norme, oltre quelli appena indicati, riguarderanno in particolare:
- un più semplice modello di associazione che rifletta il modo in cui le società private operano;
 - l'impianto di un "codice" per le richieste riguardanti la contabilità e la certificazione per le piccole società;
 - l'esclusione di un obbligo di segreteria della società;
 - l'eliminazione di un'assemblea annuale obbligatoria;
 - una semplificazione delle procedure decisionali, attraverso l'ammissione di decisioni prese con risoluzioni scritte;
 - una semplificazione delle regole riguardanti il capitale azionario, con la rimozione delle disposizioni divenute irrilevanti per la maggior parte delle società private e per i loro creditori.
- Le disposizioni della nuova legge entreranno in vigore a partire dall'ottobre 2008.



Spagna

Legge

CONSUMATORI - TUTELA

Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de consumidores y usuarios (BOE núm. 312)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf>

L'obbligo a carico dei poteri pubblici di proteggere il consumatore trova il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 51 della Costituzione spagnola, in quanto principio basilare per un'adeguata politica economica e sociale. Il provvedimento in esame oltre a dar seguito alla sentenza del 9 settembre 2004 della Corte di Giustizia dell'UE, che ha condannato il Regno di Spagna per inadempimento degli obblighi disposti dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, intende rafforzare per particolari aspetti le garanzie a tutela dei consumatori.

L'inadempimento rilevato dalla Corte di Giustizia si riferisce al recepimento del principio dell'interpretazione più favorevole al consumatore sancito dall'articolo 5 della direttiva, che, come è noto, può essere invocato solo nelle azioni individuali e non per quelle collettive contemplate dall'articolo 7 comma 2, che mirano a far cessare l'inserimento delle clausole abusive nei contratti. La *Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios* e l'articolo 6 della *Ley sobre Condiciones Generales de Contratación* che hanno recepito la direttiva nell'ordinamento spagnolo, non avevano previsto alcun tipo di restrizione all'applicazione del principio dell'interpretazione più favorevole per il consumatore relativamente alle azioni collettive. Pertanto la Corte ha ritenuto incompatibile il livello di protezione del consumatore realizzato nell'ordinamento spagnolo con quello disposto a livello comunitario. Conseguentemente la legge in esame modifica la normativa vigente in ottemperanza a quanto rilevato dalla Corte.

L'ulteriore obiettivo della legge è quello di apportare alla normativa vigente i correttivi necessari a sanare le carenze evidenziate dalla casistica in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Innanzitutto per evitare l'imposizione al consumatore di vincoli a carattere oneroso o sproporzionati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal contratto, coerentemente con quanto disposto dalla direttiva 2005/29/CEE sulle pratiche commerciali sleali, si proibiscono le clausole contrattuali che introducono tali limitazioni ed in particolare, quelle che impongono termini di durata eccessiva o che escludono o ostacolano il diritto del consumatore a porre fine al contratto. In particolare nei contratti di prestazioni di servizio o somministrazione di beni sono state riscontrate pratiche ostruzionistiche rispetto al diritto di recedere dal contratto. Per evitarle dovrà essere chiaramente

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



specificato, tanto nella fase preliminare di informazione all'utente, quanto in quella di effettiva formalizzazione del contratto, il procedimento mediante il quale il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso, in base alle condizioni fissate in sede di stipula del contratto e senza ulteriori oneri o sanzioni.

Inoltre, la legge stabilisce che l'informazione precontrattuale obbligatoria sia resa accessibile al consumatore in forma gratuita e senza costi aggiuntivi.

Per quanto concerne la protezione del consumatore al momento dell'acquisto dell'abitazione la legge dispone che tutte le clausole volte a trasferire all'acquirente oneri a carico del venditore sono illecite, come ad esempio le spese per la connessione alla rete idrica o al sistema fognario.

Si stabilisce, inoltre, l'irrinunciabilità dei diritti previsti dalla legge in favore dei consumatori, sono quindi nulli tutti i patti che contravvengono a tale principio.

Infine, la legge in esame modifica le disposizioni contenute nel capitolo VI della *Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios*, per la parte relativa alla disciplina delle associazioni dei consumatori, che operano a livello nazionale o in più di una Comunità Autonoma. In particolare le associazioni dei consumatori dovranno essere iscritte al Registro Statale delle Associazioni dei Consumatori, che sarà gestito dall'Istituto Nazionale del Consumo. Le associazioni dovranno fornire garanzia di indipendenza rispetto agli operatori economici e ai poteri pubblici, pertanto non potranno: includere tra i propri associati persone giuridiche che operano con fini di lucro; ricevere aiuti economico-finanziari da imprese o gruppi di imprese che offrono beni o servizi ai consumatori; realizzare campagne commerciali per beni o servizi; autorizzare l'uso della propria denominazione, immagine o altro segno distintivo nelle pubblicità predisposte da imprese o gruppi di imprese.



Spagna

Legge

EVASIONI FISCALI

Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE núm. 286)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/30/pdfs/A42087-42118.pdf>)

L'attuazione del Piano di Prevenzione dell'Evasione Fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2005 (disponibile in versione elettronica all'indirizzo: http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Campanias/Plan_de_preencion_del_fraude/ppff.pdf), ha richiesto l'introduzione di alcune modifiche di rango legislativo, volte a rendere più efficace l'azione di contrasto delle condotte fraudolente nei confronti dell'erario.

Il provvedimento in esame reca tali modifiche e si struttura in due capitoli.

Il primo capitolo incide direttamente sulle disposizioni tributarie, il secondo va a modificare norme che pur non avendo natura fiscale, hanno comunque un'importante incidenza sull'adempimento delle obbligazioni tributarie.

Le misure introdotte si basano sull'esperienza maturata dall'Amministrazione Tributaria e rispondono a diversi obiettivi strategici: innanzitutto la rimozione degli ostacoli procedurali che possono pregiudicare l'efficacia delle azioni di contrasto all'evasione fiscale, un forte potenziamento delle informazioni a disposizione dell'amministrazione tributaria, inteso soprattutto in termini di qualità e di immediatezza delle informazioni acquisibili, infine, la garanzia dell'effettivo incasso dei debiti tributari intercettati attraverso le azioni di contrasto.

Le misure introdotte mirano a prevenire diverse tipologie di frodi fiscali. Qui di seguito si segnalano le principali novità recate dal provvedimento.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto si configura una nuova ipotesi di responsabilità per chi acquista merci che provengono da associazioni a carattere internazionale finalizzate alla frode fiscale.

In relazione all'imposta speciale su alcuni mezzi di trasporto, la legge dispone la necessità di un visto prima dell'immatricolazione dei veicoli usati, che ne comprovi il valore effettivo da dichiarare come base imponibile. Attraverso tale disposizione si intende contrastare l'attuale fenomeno di immatricolazione di veicoli usati di gamma alta a prezzi bassi.

Dal punto di vista procedurale si sopprime l'obbligo di consultazione dell'interessato prima dell'invio della denuncia all'autorità giudiziaria, l'esistenza di tale obbligo comportava la concessione di un ingiusto privilegio in favore dei reati fiscali, che l'ordinamento giuridico spagnolo non prevede per nessuna tipologia di reato.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Un altro obiettivo del provvedimento è quello di prevenire le frodi nel settore immobiliare, in questo caso le novità introdotte mirano ad ottenere le informazioni relative alla trasmissione e all'impiego effettivo dei beni immobili. Pertanto si stabilisce l'obbligo di inserimento dell'identificativo fiscale e dei mezzi di pagamento utilizzati nelle scritture notarili relative a atti e contratti che si riferiscono a beni immobili. L'adempimento di tali obblighi costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione nei Pubblici Registri relativi alla proprietà. Inoltre, il provvedimento rende obbligatorio l'inserimento dei riferimenti catastali nei contratti di erogazione dell'energia elettrica e di locazione, per consentire la corretta identificazione dell'uso degli immobili stessi.

Un'ulteriore area di intervento riguarda la prevenzione delle frodi che si realizzano nei c.d. paradisi fiscali. In particolare si formula una presunzione di residenza in Spagna per quelle entità teoricamente domiciliate nei paradisi fiscali, se la maggior parte dell'attivo si realizza in territorio spagnolo.



Spagna

Legge

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE núm. 285)

<http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A41734-41810.pdf>

La riforma fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, è improntata a criteri di semplificazione, neutralità ed efficienza e si sviluppa secondo le seguenti linee strategiche: riduzione delle imposte per i redditi da lavoro dipendente; equità nel trattamento dei benefici fiscali legati alle circostanze familiari e personali; riduzione del numero delle aliquote e contestuale abbassamento dell'aliquota massima; incentivazione e sviluppo dei piani privati di previdenza complementare; introduzione di vantaggi fiscali per le assicurazioni *de dependencia* (a sostegno delle persone non autosufficienti); applicazione di una stessa aliquota fiscale per tutte le forme di risparmio; riduzione delle aliquote dell'Imposta sulle Società per stimolare la produttività e la creazione di nuove imprese.

L'obiettivo dell'equità viene perseguito attraverso due tipologie di intervento:

- la diminuzione del carico tributario sopportato dai redditi da lavoro, elevando il regime delle detrazioni esistenti, in particolare per i redditi più bassi ma anche in favore di quelle forme di lavoro autonomo, che per le circostanze in cui si svolge l'attività presentano caratteristiche maggiormente assimilabili a quelle dei lavoratori dipendenti;
- aumento delle quote di reddito esenti dalla tassazione in considerazione delle circostanze personali e familiari del contribuente. Per assicurare un'equa riduzione del carico tributario in favore di coloro che versano in una stessa condizione familiare, a prescindere dal livello di reddito, la riforma introduce una quota fissa, non sottoposta a tassazione, destinata a coprire i livelli minimi legati ad esigenze personali e familiari.

Per quanto concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche la riforma riduce da cinque a quattro le aliquote d'imposta ed aumenta il livello del reddito totalmente esente da tassazione. L'aliquota massima per i redditi superiori a 52.360 euro è stata ridotta di due punti percentuali ed è attualmente pari al 43 per cento.

Particolarmente innovativo è il nuovo regime di tassazione dei redditi derivanti dal risparmio (dividendi, plusvalenze, interessi, assicurazioni) con un'aliquota unica pari al 18 per cento. La decisione di assicurare un trattamento fiscale neutrale alle diverse forme di risparmio semplificherà le scelte degli investitori, stimolerà la produttività e la competitività della Spagna in uno scenario internazionale di libera circolazione dei

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



capitali e di forte concorrenza.

La riforma prevede, inoltre, misure volte a fronteggiare le problematiche legate all'invecchiamento della popolazione e alle necessità delle persone non autosufficienti. In particolare per quanto concerne l'obiettivo di garantire attraverso il sistema pubblico di sicurezza sociale e i piani pensionistici privati, una prestazione economica assimilabile all'ultimo salario percepito durante la vita lavorativa, la riforma intende orientare i benefici fiscali verso quegli strumenti che producono una rendita vitalizia. Ad esempio si introducono i c.d. "piani individuali di risparmio sistematico", un nuovo strumento di risparmio, che sarà sottoposto all'aliquota unica di imposta del 18 per cento, per una quota parte che è funzione decrescente dell'età del contribuente (40 per cento per coloro che hanno meno di 40 anni, 35 per cento tra 40 e 49 anni, 28 per cento tra 50 e 59 anni, 24 per cento tra 60 e 65 anni, 20 per cento tra 66 e 69 anni e 8 per cento a partire dai 70 anni).

A sostegno delle persone che già versano in una condizione di dipendenza si prevede la possibilità di disporre del proprio patrimonio immobiliare in modo da ottenere quella liquidità necessaria a far fronte alle difficoltà connesse alla loro condizione. In particolare, il provvedimento in esame dispone che non sarà sottoposto a tassazione il plusvalore realizzato sulla vendita di immobili di proprietà di cittadini con età superiore a 65 anni o in situazione di grave dipendenza. In alternativa tali soggetti potranno beneficiare della c.d. "ipoteca inversa", cioè di un credito garantito mediante l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa di proprietà in una soluzione unica o a *tranches*, conservando il diritto all'utilizzo dell'immobile vita natural durante.

Per quanto riguarda, infine, le imposte sulle società la riforma avrà carattere graduale ed è così articolata: riduzione delle aliquote fiscali, modifica degli oneri deducibili, soppressione del regime fiscale ad hoc per le società patrimoniali.

La pressione fiscale sulle imprese si riduce nel biennio 2007-2008 passando dal 35 al 30 per cento (2007 aliquota del 32,5 per cento e 2008 aliquota del 30 per cento). Per le piccole e medie imprese con un fatturato inferiore a 8 milioni di euro si prevede una riduzione dell'aliquota dal 30 al 25 per cento nel 2007, applicabile fino a 120.202 euro della base imponibile.

Il provvedimento dispone anche una riduzione degli oneri deducibili fino alla loro graduale eliminazione nel 2011, 2012 e 2014, fatta eccezione per quelli previsti a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica o per quelli in favore di imprese che creano posti di lavoro per i portatori di handicap.

Politiche sociali



Francia

Legge

AZIENDE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Loi n. 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (J.O. del 31 dicembre 2006)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0600085L>

La presente legge da un lato estende la partecipazione dei dipendenti alla vita economica dell'impresa, dall'altro introduce o modifica alcune norme particolari del Codice del lavoro.

In Francia i dipendenti di imprese possono costituirsi un "risparmio salariale" (*épargne salariale*), attraverso una gamma di strumenti previsti dalla legge: partecipazione (*participation*), interessamento (*intéressement*), PEE (*Plan d'épargne-entreprise*), PEI (*Plan d'épargne interentreprises*) e PERCO (*Plan d'épargne retraite collectif*), tutti supportati da agevolazioni fiscali. In dettaglio:

1) La partecipazione agli utili è obbligatoria in tutte le imprese con più di 50 dipendenti che al termine dell'esercizio finanziario conseguono degli utili. Proporzionale alla retribuzione, è versata su un PEE, dove resta bloccata per 5 anni.

2) L'interessamento è facoltativo. Prende la forma di premi aggiuntivi, legati ad obiettivi di produttività, qualità o redditività, che possono essere versati su un PEE.

3) Il PEE è anch'esso uno strumento facoltativo, di medio periodo, costituito da un capitale investito in valori mobiliari. Le somme che lo alimentano provengono dalla partecipazione agli utili, dall'interessamento, da versamenti volontari effettuati dai dipendenti e da un apporto eventuale del datore di lavoro (*abondement*). Tali somme restano bloccate per almeno 5 anni, salvo casi particolari previsti dalla legge (matrimonio, terzo figlio, prima casa, indebitamento, ecc.).

4) Il PEI ha la funzione di agevolare il risparmio dei dipendenti nelle piccole e medie imprese ed è in pratica un consorzio di PEE istituito a livello territoriale o categoriale.

5) Infine, il PERCO costituisce uno strumento di lungo periodo. L'importo maturato, nella forma di una rendita o di un capitale, è disponibile solo al momento del pensionamento, salvo casi particolari previsti dalla legge. Inoltre, se il dipendente cambia lavoro e la sua nuova impresa possiede un PERCO, egli può chiedere il trasferimento del suo piano da un'impresa all'altra. In caso contrario, il vecchio PERCO resta bloccato fino al suo pensionamento, ma continua ad essere remunerato.

In aggiunta allo schema generale appena delineato, l'art. 1 della nuova legge crea un "dividendo del lavoro" (*dividende du travail*), che le imprese saranno incoraggiate, mediante agevolazioni fiscali, a distribuire ai propri dipendenti alla fine di ogni esercizio

segue



positivo, nella forma di azioni gratuite o di supplementi di partecipazione o di interessamento. Tale dividendo potrà essere versato su un PEE, entro determinati limiti fissati dalla legge.

Viene inoltre aggiunto alle tipologie già esistenti un nuovo tipo di interessamento: denominato “interessamento di progetto”, può riguardare solo una parte dei dipendenti ed essere attivato da più imprese o gruppi, quando svolgano insieme un’attività caratterizzata e coordinata.

Su un piano più generale, la nuova legge estende il risparmio dei dipendenti in Francia, attraverso misure di natura obbligatoria.

In primo luogo, entro tre anni dalla pubblicazione della legge, ogni categoria deve stipulare un accordo sulla partecipazione, al quale potranno o meno aderire le piccole e medie imprese del settore, tenuto conto che al di sopra di 50 dipendenti la partecipazione agli utili è già obbligatoria (attualmente dispone di uno strumento di partecipazione solo il 10% delle imprese che si trovano sotto questa soglia).

In secondo luogo, tutte le imprese che dispongono di uno strumento del tipo “partecipazione” sono obbligate a dotarsi anche di un PEE o di un PEI, entro un termine fissato dalla legge.

Infine, le imprese che da oltre 5 anni dispongono di un PEE o di un PEI sono obbligate a dotarsi di un PERCO.

Gli strumenti del tipo PEE, PEI e PERCO, oltre ad agevolazioni fiscali di varia natura, possono beneficiare di un aiuto dell’impresa (cosiddetto *abondement*), finalizzato ad incoraggiare i versamenti volontari dei propri dipendenti. Nel 2007 tale aiuto potrà essere erogato fino ad un massimo di 2574,72 Euro per un PEE o un PEI e di 5149,44 Euro per un PERCO, tali somme dovendosi intendere per anno e per dipendente.

La nuova legge rafforza inoltre la partecipazione dei dipendenti alla gestione dell’impresa. In particolare, nel caso di una società quotata in borsa, se più del 3% del capitale è posseduto dai dipendenti, questi dovranno disporre di rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Da segnalare poi l’istituzione di un nuovo tipo di *Fond commun de placement d’entreprise* (FCPE), finalizzato al rilevamento dell’impresa da parte dei suoi dipendenti. Segnatamente, i PEE vengono autorizzati a destinare le somme da loro detenute ad un fondo di questo tipo, incaricato di riacquistare i titoli dell’impresa o le azioni di società costituite a tal fine. Per poter operare, queste ultime devono comprendere almeno 15 dipendenti dell’impresa riacquistata, oppure tali dipendenti devono rappresentare il 30% del suo personale, se esso è inferiore a 50 unità. Una volta soddisfatte queste condizioni, le società costituite per il riacquisto del capitale di un’impresa da parte dei dipendenti possono godere di agevolazioni fiscali nella forma di crediti d’imposta.

Infine, fra le norme del Codice del lavoro modificate o introdotte dalla legge, due meritano di essere segnalate per la loro importanza. In primo luogo viene istituito un “assegno trasporti” (*chèque transport*), sul modello degli “asogni pasto” previsti in assenza di mensa aziendale, che coprirà lo spostamento dal luogo di residenza abituale al luogo di lavoro fino alla metà del prezzo di abbonamento ai trasporti pubblici. In secondo luogo vengono introdotte misure per facilitare la mobilità dei lavoratori all’interno dei cosiddetti “poli di competitività” o da un polo all’altro, a conferma della natura speciale della normativa che disciplina queste aree strategiche della politica industriale francese.



Germania

Legge

FAMIGLIA - ASSISTENZA ECONOMICA

Gesetz zur Einführung des Elterngeldes, vom 5. Dezember 2006 (BGBl, I, 2748) – Legge sull'introduzione dell'indennità di genitore

<http://217.160.60.235/BGBl/bgb11f/bgb1106s2833.pdf>

Con una tecnica legislativa tipica del legislatore tedesco, l' art. 1 della nuova legge reca la *Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG* (legge sull'indennità di genitore e sul tempo di genitore), mentre l'art. 2 provvede a modificare numerose norme di dettaglio presenti in alcuni codici e in altre leggi.

La legge in esame si colloca nell'ambito della politica della famiglia e istituisce, a partire dal 1° gennaio 2007, una "indennità di genitore" (*Elterngeld*), destinata in modo specifico ai genitori che, dopo la nascita di un figlio, desiderano diminuire l'attività lavorativa, con conseguente diminuzione del reddito, per dedicarsi alla sua cura.

L'indennità si applica solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 2007, mentre per quelli nati in una data anteriore continua ad applicarsi l'*Erziehungsgeld* (indennità di educazione). E' quindi frequente che i genitori con più figli ricevano entrambe le indennità.

I genitori ammessi al beneficio sono quelli con lavoro dipendente o autonomo, quelli del pubblico impiego, quelli senza lavoro o quelli che si trovano ancora negli anni di studio. Vi hanno diritto anche i genitori adottivi.

L'indennità può essere corrisposta per una durata massima di 14 mesi. Più precisamente, ferma la libertà dei genitori di ripartirsi fra loro i periodi di tempo, uno dei due può beneficiarne da solo per al massimo 12 mesi, mentre i 2 mesi restanti costituiscono un'opzione riservata dalla legge all'altro genitore. Tuttavia, coloro che dopo la nascita di un figlio continuano a lavorare per più di 30 ore alla settimana non hanno diritto all'indennità.

L'importo ammonta al 67% della quota di reddito netto venuta meno, con riferimento a quello fra i due genitori che richiede l'indennità, ma entro un versamento massimo di 1800 Euro netti al mese e minimo di 300 Euro netti al mese (in quest'ultimo caso si tratta di genitori che non lavorano). La legge prevede tuttavia due maggiorazioni.

Nel caso di genitori con redditi minimi (meno di 1000 Euro mensili), la percentuale viene portata al 100%.

Nel caso di genitori con più figli, alla percentuale di base si aggiunge un bonus del 10% (ma pari ad almeno 75 Euro mensili), con la conseguenza che la percentuale di legge aumenta al 73,7%.

Infine, l'indennità di genitore minima (i menzionati 300 Euro) non costituisce reddito ai fini del calcolo della soglia di reddito che ammette alle prestazioni della sicurezza sociale, quali ad esempio l'indennità di disoccupazione di lunga durata (cosiddetta *Arbeitslosigkeit II*).



Germania

Legge

INFRASTRUTTURE

Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben (BGBl, I, 2833), vom 9. Dezember 2006 – Legge sull’accelerazione dei procedimenti di pianificazione nei progetti di infrastrutture

<http://217.160.60.235/BGBl/bgb11f/bgb1106s2833.pdf>

La nuova legge ha l’obiettivo di accelerare i procedimenti amministrativi necessari alla pianificazione dei progetti di infrastrutture nel settore dei trasporti e in quello dell’energia, con particolare riguardo per le autostrade e le superstrade, le grandi stazioni e le linee ferroviarie, gli aeroporti, le vie di navigazione interna, le linee ad alta tensione e gli impianti di distribuzione del gas.

In primo luogo, la legge semplifica i procedimenti di svolgimento dei *Raumordnungsverfahren* (ROV), o procedimenti di impatto territoriale. Ad esempio, vengono abbreviati i termini di preclusione per la comunicazione dei pareri delle associazioni ambientaliste e rafforzati i poteri discrezionali della pubblica amministrazione in materia di dibattito pubblico del progetto.

In Germania i progetti di infrastrutture che presentano un’incidenza significativa sulla sistemazione del territorio sono sottoposti ad un procedimento speciale, previsto a livello federale dalla *Raumordnungsgesetz* (ROG), del 18 agosto 1997, e a livello regionale dalle singole *Landesplanungsgesetze*. I progetti sottoposti a questa procedura, suddivisi in 18 tipologie, sono elencati dalla citata legge (oltre a quelli relativi ai trasporti e all’energia menzionati all’inizio, la costruzione di discariche destinate a raccogliere rifiuti urbani, i grandi centri commerciali o alberghieri, l’estrazione di materie prime effettuata in superficie, ecc.). La ricordata legislazione sui ROV prevede che tali progetti debbano da un lato essere armonizzati fra loro, dall’altro essere conformi agli obiettivi del Piano di sistemazione territoriale di ogni *Land* (*Raumordnungsplan*).

In sostanza il ROV è un procedimento preliminare, al quale partecipano le popolazioni interessate, che permette di trattare in una fase precoce, e quindi con effetti e costi ancora sostenibili, tutte le questioni di compatibilità territoriale della pianificazione. In particolare, esso permette di ottimizzare la riflessione sulle alternative in materia di siti e tracciati.

In secondo luogo, la legge stabilisce la competenza della *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale) in prima e in seconda istanza per i progetti di trasporto esplicitamente denominati come tali.

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



In terzo luogo, essa provvede ad abbreviare tutti i termini di rito di fronte a questa Corte, se i progetti sono finalizzati ad aumentare la coesione territoriale fra i vecchi *Länder* dell'ovest e quelli nuovi dell'est, a migliorare i collegamenti fra i porti marittimi ed i rispettivi entroterra, ad aumentare i collegamenti fra la Germania ed i nuovi Stati membri dell'Unione europea o a risolvere strozzature di traffico di particolare importanza per l'economia nazionale.

Infine, viene esteso l'obbligo per i proprietari dei fondi di accettare i lavori di preparazione della infrastruttura, con particolare riguardo per i proprietari assenti, anche qui attraverso una abbreviazione di tutti i termini e una radicale semplificazione delle procedure riguardanti tali proprietari.



Regno Unito

Legge

ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Charities Act 2006

(Legge promulgata l'8 novembre 2006)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060050_en.pdf

Alla fine della sessione parlamentare 2005-2006 è giunto ad approvazione definitiva il progetto di legge sulle *charities*, presentato nel maggio 2005 (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 4 del 2005, p. 53-54).

Il testo, che mantiene in vigore le precedenti leggi esistenti in materia (*Charities Act 1992* e *Charities Act 1993*), pur apportando loro modifiche, è diviso in quattro parti.

La Parte prima della legge contiene, per la prima volta in un testo normativo (*statutory*), una definizione giuridica di tale istituzione (*charity*) e dei suoi fini costitutivi (*charitable purposes*), se si fa eccezione per la lista di attività proprie di una *charity*, contenuta nel preambolo dello *Statute of Charitable Uses 1601*, risalente addirittura al regno di Elisabetta I. Tale lista che, per altro, trovandosi nel preambolo del testo, non era propriamente parte del corpo della legge, è stata tuttavia il punto di partenza per una secolare elaborazione ed interpretazione giurisprudenziale (*case law*), caratteristica dei sistemi di *common law*, che ha costituito la base per l'attuale definizione legislativa.

In base alla sezione 1 della legge, è quindi qualificato come “*charity*” un ente che:

- è istituito solo per fini caritatevoli (*charitable purposes only*);
- è soggetto alla giurisdizione dell'Alta Corte (*High Court*).

La soggezione alla giurisdizione dell'Alta Corte, estendendosi all'Inghilterra e al Galles, esclude gli istituti al di fuori di tali territori dall'applicazione della presente legge, mentre il riferimento ai “soli” fini caritatevoli esclude dal novero delle *charities* tutti gli organismi che abbiano anche altri scopi, in aggiunta ai “*charitable purposes*”.

E' la sezione 2, a sua volta, a contenere una lista di tali fini:

- la prevenzione o il sollievo della povertà;
- il progresso dell'istruzione;
- il progresso della religione;
- il progresso della salute o la salvezza delle vite;
- il progresso della cittadinanza o lo sviluppo della comunità;
- il progresso dell'arte, della cultura, del patrimonio nazionale o della scienza;
- il progresso dello sport amatoriale;
- il progresso dei diritti umani, della risoluzione dei conflitti o della riconciliazione, oppure la promozione dell'armonia, o dell'eguaglianza nella diversità, tra le religioni e le razze;

segue



- il progresso della protezione o del miglioramento dell'ambiente;
- il sollievo di coloro che sono in condizioni di bisogno a causa della loro età (gioventù o vecchiaia), della cattiva salute, della disabilità, della privazione economica o di altre situazioni di svantaggio;
- il progresso del benessere degli animali;
- la promozione dell'efficienza delle Forze Armate, della polizia, dei servizi di soccorso, antincendio o dei servizi di ambulanza (tale finalità, non presente nel disegno di legge originario, è stata aggiunta durante l'esame del provvedimento).

In aggiunta a tali scopi, considerati come delle "categorie", comprensive quindi di più esempi al loro interno, la legge prevede l'inserimento di altri fini che possano essere ragionevolmente considerati come analoghi ad essi, nonché di quelli già riconosciuti come tali nel diritto vigente sulle *charities*.

La legge contiene però un'altra clausola fondamentale, cioè che i fini costitutivi indicati, oltre ad essere esclusivi, siano anche attuati per il "bene pubblico" (*public benefit*) e ciò non deve essere considerato automatico, solo in virtù della scelta di uno dei suddetti fini, ma verificato caso per caso (*public benefit test*). La legge non contiene una definizione giuridica di tale espressione, rinviando anche in questo caso al diritto consuetudinario, ma prevede l'elaborazione di una guida esplicativa del concetto di "bene pubblico" (*guidance*), che sarà curata da un organismo di nuova istituzione, la *Charity Commission for England and Wales*.

E' la Parte seconda della legge, dedicata alla "Regolamentazione delle *charities*", che specifica competenze e funzioni della *Charity Commission*, la quale si costituisce come un organo di nomina governativa, ma non dipendente da alcun ministero, con compiti sia di promozione dell'attività delle *charities* presso la pubblica opinione che di controllo sulla loro amministrazione e gestione; sarà la Commissione, ad esempio, a decidere se un istituto sia o non sia una *charity*. La tutela giudiziaria nei confronti delle attività svolte e delle decisioni assunte dalla Commissione sarà possibile mediante azioni legali (*appeals*) e ricorsi contro atti (*applications*), presentabili innanzi ad un nuovo tribunale, denominato "*Charity Appeal Tribunal*", che agirà come corte di prima istanza; le decisioni del tribunale potranno essere impugnate in appello, innanzi all'Alta Corte. Gli altri capitoli della Parte seconda sono dedicati, tra l'altro, alle modalità di registrazione delle *charities* e dei loro beni, al controllo della loro attività e del loro regime contabile, ed ai requisiti richiesti ai loro membri.

La Parte Terza della legge disciplina le modalità e le tipologie di finanziamento delle *charities* (*funding*), mentre la Parte Quarta, ed ultima, contiene disposizioni miscellanee, tra le quali si segnala la prevista presentazione a cura del Ministro dell'Interno, entro cinque anni dall'approvazione della legge, di un rapporto al Parlamento sull'attuazione del testo.



Regno Unito

Legge

SCUOLE / ISTRUZIONE SECONDARIA

Education and Inspections Act 2006 **(Legge promulgata l'8 novembre 2006)**

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060040_en.pdf

Alla fine della sessione parlamentare 2005-2006 è giunto ad approvazione definitiva il progetto di legge in materia di istruzione secondaria, presentato dal Governo nel febbraio 2006 (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2006, p. 45-46).

I punti fondamentali ed innovativi della legge sono i seguenti:

- possibilità per tutte le scuole attualmente gestite dalle autorità locali competenti (*local education authorities*) di trasformarsi da “*community schools*” in “*trust schools*” o “*foundation schools*”, formando accordi con soggetti esterni e diversi dagli enti locali (università, associazioni di vario genere, comunità religiose, imprese, ...), i quali potranno, nel caso, nominare la maggioranza dei componenti degli organi direttivi degli istituti (*governing bodies*). Tali scuole diverranno proprietarie dei loro beni, potranno selezionare autonomamente il personale della scuola e stabilire i criteri di ammissione degli studenti, pur sempre nel rispetto della legge e restando soggette all'attività ispettiva dell'*Office for Standards in Education*, come le altre scuole finanziate con fondi pubblici;
- trasformazione del ruolo delle autorità locali, con passaggio da compiti di amministrazione e gestione diretta degli istituti a quelli di impulso e controllo del sistema scolastico nel suo insieme (*from provider to commissioner*). Agli enti locali spetterà quindi l'assicurare che vi sia la possibilità di una scelta effettiva, diversificata e di alto livello qualitativo, in modo da corrispondere al potenziale educativo di ciascuno degli studenti del territorio;
- attenzione particolare ai criteri di ammissione scelti dalle scuole, al fine di evitare ogni forma di discriminazione basata sulla bravura e sullo *status* socioeconomico degli studenti. A tale proposito le scuole dovranno agire in conformità con un apposito “*Schools Admissions Code*”.

La legge affronta poi altri aspetti importanti come la disciplina degli studenti, la diversificazione dei *curricula* scolastici, la fornitura dei pasti, l'attenzione verso il tempo libero degli studenti e la riforma della struttura organizzativa degli ispettorati scolastici.

L'ampio testo della legge è suddiviso in dieci parti, per un totale di 190 articoli, seguite da 18 allegati.

La Parte prima, in dettaglio, concerne il nuovo ruolo educativo delle autorità locali. In aggiunta a quanto sopra segnalato nell'ambito del soddisfacimento del potenziale educativo di ciascun studente, viene posta la responsabilità degli enti locali competenti con riguardo al dovere di identificare ogni alunno della scuola dell'obbligo che non

segue



frequenti le lezioni. Le autorità locali dovranno inoltre rispondere alle rappresentanze di genitori del territorio che non siano soddisfatte del numero e della qualità delle scuole esistenti nella zona.

La Parte seconda disciplina l'istituzione di nuove scuole, la modifica di quelle esistenti e la loro chiusura, affidando importanti responsabilità organizzative alle autorità locali, che subentreranno nelle funzioni finora svolte dal soppresso *School Organisation Committee*. In questa parte della legge è indicata la procedura per la trasformazione delle scuole pubbliche in *foundation schools*.

La Parte terza contiene ulteriori disposizioni sulle scuole finanziate con fondi pubblici (*maintained schools*), tra le quali rientrano le "trust schools" alle quali partecipino, tra i diversi partner, anche le autorità locali. Tali scuole dovranno stabilire dei *Parents Councils* che assicurino la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola, e ad esse si applica il divieto, sopra menzionato, di selezionare gli studenti, al momento dell'ammissione, in base al loro rendimento scolastico precedente; è inoltre fatto esplicito divieto di procedere a colloqui preliminari con gli studenti, durante la procedura di ammissione degli stessi, come avviene invece nelle scuole private.

La Parte quarta della legge assegna maggiori poteri alle autorità locali nei confronti delle scuole di livello insufficiente, che abbiano già ricevuto un monito (*notice*) dall'*Office for Standards in Education*; a tali istituti potrà essere richiesto di collaborare con un'altra scuola della zona oppure di lavorare con un partner esterno al fine di migliorare i servizi forniti.

Nella Parte quinta sono contenute le proposte di riforma dei *curricula* scolastici, volte ad offrire maggiore scelta per tutti gli studenti. Per favorire le tendenze di ogni alunno tra i 14 e i 19 anni di età, ma soprattutto per consentirgli un più facile accesso al mondo del lavoro o agli studi superiori, è prevista l'introduzione di 14 nuovi corsi di studio secondari, concepiti in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le università.

La Parte sesta tratta dei trasporti e del cibo scolastico. Sul primo versante viene imposto alle autorità locali competenti sia di organizzare dei servizi di trasporto scolastico accessibili ed adeguati, in via generale, sia di consentire il tragitto gratuito per gli alunni più poveri; per quanto riguarda le mense scolastiche, invece, il testo intende cambiare gli attuali standard nutrizionali previsti, con l'intento di alzare notevolmente la qualità dei cibi e delle bevande.

La Parte settima della legge riguarda invece il delicato tema del comportamento scolastico e della disciplina degli studenti, per il quale viene introdotto un approccio più severo. Gli istituti dovranno dotarsi di regole di comportamento per gli studenti ed i genitori saranno maggiormente chiamati ad assumersi responsabilità, sia attraverso accordi con le scuole stesse (*parenting contracts*) sia, nei casi più gravi, mediante provvedimenti giudiziari (*parenting orders*).

La Parte ottava contiene la riforma degli ispettorati scolastici, che prevede la fusione dei diversi organismi, attualmente esistenti, all'interno di un unico organo, l'*Office for Standards in Education*, che adeguatamente ampliato e potenziato si trasformerà in *Office for Standards in Education, Children's Services and Skills*.

La Parte nona contiene disposizioni miscellanee e la Parte decima contiene infine disposizioni di carattere generale e tecnico, comprese le indicazioni per l'attuazione futura delle norme.



Spagna

Legge

ASSISTENZA SOCIALE

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm 299)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf>)

Dopo l'approvazione delle leggi 41/2003 e 51/2003 (si vedano le schede pubblicate sul Bollettino LS n. 3 del 2003, pp. 65-68) in tema di assistenza ai disabili, il parlamento spagnolo ha approvato una nuova legge a favore di tutte le persone che possano venirsi a trovare in una situazione di mancanza di autonomia personale e di dipendenza, non solo a causa di una condizione di disabilità, ma anche in ragione dell'anzianità o in presenza di altre infermità.

La presente legge ha quindi il fine (art. 1) di definire le condizioni fondamentali volte a garantire l'eguaglianza nell'esercizio del diritto soggettivo dei cittadini alla promozione dell'autonomia personale e all'attenzione verso le persone in stato di dipendenza; tale fine è realizzato attraverso l'istituzione di un "Sistema per l'Autonomia e l'Attenzione alla Dipendenza", al quale partecipano tutte le pubbliche amministrazioni (statali, regionali e locali) con impegno, da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, a garantire un contenuto minimo di diritti, comune per ogni cittadino in tutto il territorio nazionale, e in base ai principi dell'universalità, dell'equità, della disponibilità e della qualità dei servizi di assistenza predisposti.

Il Sistema per l'Autonomia e l'Attenzione alla Dipendenza è, in particolare, configurato come una rete di uso pubblico che comprende, in modo coordinato, centri e servizi, sia pubblici che privati (art. 6). Il Sistema si articola inoltre in tre livelli:

- 1) Un livello minimo di protezione, stabilito dall'Amministrazione centrale dello Stato;
- 2) Un secondo livello, concordato dall'Amministrazione centrale dello Stato con le amministrazioni di ciascuna Comunità autonoma, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni (*convenios*);
- 3) Un terzo livello aggiuntivo, che può essere stabilito da ciascuna Comunità autonoma.

Per favorire la cooperazione tra l'amministrazione statale e le amministrazioni regionali, la legge 39/2006 istituisce il "Consiglio Territoriale del Sistema per l'Autonomia e l'Attenzione alla Dipendenza" (art. 8), formato dal Ministro del Lavoro e Affari Sociali, da rappresentanti degli altri ministeri e da un rappresentante per ciascuna Comunità autonoma, identificato nel membro del rispettivo organo di governo regionale, competente per materia. Il Consiglio stabilirà il quadro di riferimento per la collaborazione tra le diverse amministrazioni e per la definizione delle prestazioni del

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



secondo livello e del loro ammontare, nonché i criteri di partecipazione dei beneficiari ai costi (partecipazione comunque esclusa per chi non dispone di risorse economiche sufficienti) e le modalità di accertamento e valutazione del grado di dipendenza; tali elementi saranno poi specificati in dettaglio nelle singole convenzioni sottoscritte.

Il finanziamento del livello minimo di prestazioni, a carico dell'Amministrazione centrale dello Stato, è fissato annualmente nel Bilancio generale dello Stato ed è stabilito dal governo, ascoltato il parere del Consiglio Territoriale del Sistema per l'Autonomia e l'Attenzione alla Dipendenza. Il finanziamento del secondo livello, contenuto nelle convenzioni sottoscritte tra Stato e singole regioni, potrà essere annuale o pluriennale e sarà suddiviso tra le parti; la legge impone soltanto una partecipazione finanziaria della Comunità, per ogni anno, almeno uguale a quella dello Stato (art. 32).

La seconda parte della legge (artt. 34-41) è dedicata alla promozione della qualità e dell'efficacia del Sistema per l'Autonomia e l'Attenzione alla Dipendenza e contiene disposizioni, tra l'altro, sulla formazione professionale degli operatori del settore, sull'istituzione di un sistema informativo e di una rete di comunicazioni per lo scambio di informazioni e comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché sulla individuazione degli organi consultivi del Sistema, sia di nuova formazione (Comitato Consultivo del Sistema per l'Autonomia e l'Attenzione alla Dipendenza) sia già esistenti (Consiglio Statale delle Persone Anziane, Consiglio nazionale della Disabilità e Consiglio Statale delle Organizzazioni non Governative di Azione Sociale).

La terza parte della legge contiene, infine, le disposizioni relative ai possibili illeciti di natura amministrativa ed alle corrispondenti sanzioni.



Spagna

Legge

DOPING / SPORT – CONTROLLO SANITARIO

Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte (BOE núm 279)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/22/pdfs/A40859-40879.pdf>)

Con la presente legge è stato definitivamente approvato il disegno di legge presentato dal Governo spagnolo nel marzo 2006 (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 2 del 2006, p. 59-60), in tema di protezione della salute degli sportivi e di lotta al *doping*.

Con il nuovo testo si sono volute aggiornare le disposizioni esistenti in materia di controllo delle sostanze e dei metodi proibiti nello sport e di sicurezza nella pratica sportiva, contenute nel titolo VIII della Legge 10/1990 sullo sport, al fine di adeguarle al nuovo contesto e metterle al passo con le recenti iniziative internazionali, culminate nella “Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport”, approvata dall’UNESCO nell’ottobre del 2005.

In accordo con l’articolo 43 della Costituzione spagnola, che assegna ai pubblici poteri il compito sia di tutelare la salute pubblica che di favorire l’educazione fisica e lo sport, la legge ha voluto, da un lato, aggiornare i meccanismi di controllo e di repressione del *doping* nello sport di alto livello e, dall’altro lato, creare un quadro trasversale per la prevenzione del *doping* in generale, considerato come una minaccia sociale, che colpisce gli sportivi professionisti e non.

Il Titolo I, che costituisce la parte più ampia del testo, contiene due blocchi principali di riforme. In primo luogo viene riorganizzato il settore amministrativo statale che si occupa del controllo del *doping* nello sport, lasciando la competenza fondamentale del controllo sulle federazioni sportive nazionali al Consiglio Superiore dello Sport, ma disponendo che quest’ultimo operi attraverso due organismi di nuova istituzione: a) la Commissione per il Controllo ed il Monitoraggio della Salute e del Doping e b) l’Agenzia Statale Antidoping. La Commissione, della quale la composizione ed il regime di funzionamento saranno definiti in via regolamentare, dovrà comunque comprendere rappresentanti dell’Amministrazione generale dello Stato, delle Comunità autonome, delle federazioni sportive nazionali, delle leghe di professionisti, delle associazioni degli sportivi e persone di riconosciuto prestigio negli ambiti scientifico-tecnico, sportivo, medico e giuridico. L’Agenzia, della quale la struttura organica e le funzioni saranno definite in accordo con la normativa esistente sulle “agenzie statali”, avrà in ogni caso al suo interno un organo con rappresentanti di organismi delle Comunità autonome competenti in materia.

In secondo luogo è introdotta una nuova configurazione della potestà sanzionatoria in materia, contenente diverse novità, a partire dal rispetto del principio della riserva di

segue



legge, secondo il quale tutte le infrazioni e le relative sanzioni devono essere definite dalla legge, evitando il rinvio a norme regolamentari; un'altra novità da segnalare è che la potestà disciplinare in materia di *doping* è configurata come una competenza concorrente e successiva, in modo che la competenza iniziale spettante alle federazioni sportive si trasferisca automaticamente, in caso di scadenza dei termini legalmente previsti, alla Commissione per il Controllo ed il Monitoraggio della Salute e del Doping.

La legge divide gli illeciti amministrativi in "gravi" e "molto gravi" e elenca le diverse tipologie di sanzioni per gli sportivi (squalifiche, temporanee o definitive, e multe), per le squadre (multe, penalizzazioni e retrocessioni), e per i tecnici, i dirigenti e gli arbitri, nonché per i medici ed il resto del personale sanitario (sospensioni e inibizioni, temporanee o definitive, e multe).

Il Titolo II è invece dedicato alle misure di controllo ed alle condizioni di utilizzazione delle sostanze, dei farmaci e degli altri integratori nutrizionali, ritenuti suscettibili di provocare il *doping* nelle attività sportive, sia a livello professionistico che amatoriale; particolare attenzione, tra le misure introdotte, è posta sulla "tracciabilità" di tali sostanze, al fine di individuare quando venga alterata la corretta catena di distribuzione commerciale dei prodotti stessi.

Nel Titolo III, in accordo con quanto già previsto nel "Piano di lotta al doping nello sport", presentato nel febbraio 2005 al Consiglio dei Ministri (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 1 del 2005, p. 61-62), è stato inserito un nuovo reato nel codice penale spagnolo (art. 361 bis), volto a punire l'*entourage* dello sportivo, e che prevede, per chiunque prescriva o fornisca in alcun modo sostanze vietate ad un atleta partecipante a competizioni sportive in Spagna, mettendo in pericolo la sua salute o la sua vita, il carcere da sei mesi a due anni, una multa e l'interdizione dalle cariche pubbliche o dall'attività professionale da un minimo di due fino ad un massimo di cinque anni.

Nel Titolo IV, al fine di rendere effettiva la possibilità di ricerca scientifica in tale ambito e di tutelare la salute degli sportivi, è infine previsto l'avvio di un sistema di informazione amministrativa, a cura del Consiglio Superiore dello Sport e delle Comunità autonome, che possa mettere a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate una serie di dati utili per orientare le politiche pubbliche regionali in tale versante; da segnalare, in particolare, la creazione di una "Targhetta della salute dello sportivo" (*Tarjeta de salud del deportista*), che dovrà servire a raccogliere, in maniera esaustiva, confidenziale e sicura, una serie di informazioni rilevanti su ogni atleta, al fine di effettuare un monitoraggio costante sull'evoluzione della sua salute.



Spagna

Legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE núm 312)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46586-46600.pdf>)

Il *Real Decreto-Ley 5/2006*, del 9 giugno 2006, contenente misure urgenti in materia di crescita e occupazione (si veda la scheda pubblicata sul Bollettino LS n. 3 del 2006, p. 46-47) fu convalidato dal Congresso dei Deputati il 29 giugno 2006. Nella seduta di convalida, in base ad una procedura prevista dall'ordinamento costituzionale spagnolo, è stata richiesta ed approvata la predisposizione di un progetto di legge, costituito dal testo del decreto legge convalidato, che è stato successivamente esaminato, con procedimento d'urgenza, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari ed è giunto ad approvazione con la presente legge.

La normativa in esame si pone a conclusione del processo avviato con la sottoscrizione, avvenuta il 9 maggio 2006, di un accordo tripartito (governo, organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali) volto a favorire la crescita economica e l'occupazione ("*Acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo*", consultabile presso il sito Internet del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, all'indirizzo http://www.mtas.es/empleo/reforma2006/Acuerdo_para_la_mejora.pdf).

La legge, che ha innovato alcune delle disposizioni presenti nel decreto legge originario, è divisa in tre capitoli.

Nel capitolo I, intitolato "Misure di impulso alla contrattazione indefinita", sono contenuti:

- il "Programma di sostegno all'occupazione" (*Programa de fomento del empleo*), volto a favorire l'uso dei contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese, che vengono agevolati mediante una serie di sgravi contributivi (*bonificaciones*), rispettivamente, per le nuove assunzioni a tempo indefinito, per la trasformazione di contratti temporanei già in corso in indeterminati e per il mantenimento di contratti a tempo indeterminato per i lavoratori di 60 o più anni. Le agevolazioni sono disposte in riferimento ad una serie di categorie di lavoratori ritenute svantaggiate (disabili, giovani da 16 a 30 anni, lavoratori con più di 45 anni o disoccupati da più di 6 mesi, lavoratori in situazioni di "esclusione sociale", come elencate dalla legge stessa, donne disoccupate da più di 5 anni o vittime di violenze familiari o che abbiano partorito da meno di 2 anni);

- il "Contratto di sostegno alla contrattazione indefinita" (*Contrato de fomento de la contratación indefinida*), introdotto nel 1997 e modificato con la *Ley 12/2001* (si veda la scheda sul Bollettino LS n. 2 del 2001, p. 80-82), la cui applicazione è estesa ai contratti

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 6/2006

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



temporanei sottoscritti fino al 31 dicembre 2007;

- la “Riduzione dei contributi imprenditoriali per i contratti a tempo indefinito” (*Reducción de cotizaciones empresariales por contratos indefinidos*), che prevede, tra l’altro, la riduzione dei contributi per disoccupazione versati dal datore di lavoro, nella misura dello 0,25% dal 1° luglio 2006, seguita da un’ulteriore riduzione dello 0,25% dal 1° luglio 2008; per i contratti a tempo indeterminato, quindi, il contributo di disoccupazione è ora fissato al 7,30% della retribuzione lorda, del quale il 5,75% a carico dell’imprenditore ed il restante 1,55% a carico del lavoratore.

Il capitolo II contiene invece una serie di modifiche alla legislazione sul lavoro, con particolare riguardo allo “Statuto dei lavoratori” (*Real Decreto Legislativo 1/1995*), miranti ad una maggiore protezione dei dipendenti nei casi di reiterazione di contratti temporanei, di subappalto di lavori e servizi e di insolvenza dell’imprenditore; viene inoltre abrogato il “contratto temporaneo di inserimento” (*contrato temporal de inserción*), che non ha corrisposto alle aspettative, e viene abbassato da 25 a 24 anni il limite massimo di età per sottoscrivere i “contratti di formazione” (*contratos formativos*).

Nel capitolo III sono poi contenute altre modifiche per la tutela dei lavoratori in caso di disoccupazione, apportate alla “Legge generale sulla sicurezza sociale” (*Real Decreto Legislativo 1/1994*), con particolare riguardo ad alcune categorie per le quali erano state evidenziate lacune nella copertura assicurativa e nel conseguente diritto al percepimento di sussidi, come i lavoratori con più di 45 anni senza familiari a carico e i “lavoratori fissi discontinui” (*trabajadores fijos discontinuos*), generalmente lavoratori stagionali o comunque impegnati solamente per alcuni mesi all’anno.

Da segnalare, tra le disposizioni aggiuntive, la “Modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento”, che prevede l’elaborazione entro tre mesi, da parte del governo, di un “Piano globale di modernizzazione del servizio pubblico di collocamento statale” e, tra le disposizioni finali, il rafforzamento dell’attuale “Sistema di ispezione del lavoro e della sicurezza sociale”, mediante la consultazione e la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali nella definizione degli obiettivi e dei programmi di controllo, a livello statale e regionale.

La legge è corredata infine da un allegato, in forma tabellare, che riepiloga tutte le tipologie di sgravi contributivi a favore delle imprese, previste nell’ambito del “Programma di sostegno all’occupazione”, con suddivisioni interne relative alle diverse categorie di lavoratori ed indicazione dell’ammontare dei corrispondenti sgravi annuali e della loro durata nel tempo.

Indice delle voci

ASSISTENZA SOCIALE (ES)	54
AZIENDE - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI (FR).....	45
BANCHE DI DATI (DE).....	17
CITTADINI NON RESIDENTI (ES).....	21
CONSUMATORI - TUTELA (FR) (ES)	27, 37
DELEGIFICAZIONE (UK)	19
DIRITTO PENALE (UK)	33
<i>DOPING</i> (ES).....	56
ENERGIA (FR).....	29
EVASIONI FISCALI (ES)	39
FAMIGLIA - ASSISTENZA ECONOMICA (DE).....	47
FEDERALISMO (DE)	11
FINANZA REGIONALE (DE)	11
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (DE).....	31
GIUSTIZIA (DE)	13
GIUSTIZIA PENALE MINORILE (ES).....	22
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ES)	41
INFRASTRUTTURE (DE).....	48
ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (UK).....	50
ISTRUZIONE SECONDARIA (UK)	52
LAVORO (ES)	58
MATRIMONIO (FR)	9
OCCUPAZIONE (ES)	58
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (DE)	15
REATI ECONOMICI (UK).....	33
SCUOLE (UK)	52
SOCIETÀ PER AZIONI (UK)	35
SPORT - CONTROLLO SANITARIO (ES)	56
TERRORISMO (DE).....	17

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna